

1

IMPUTATI

a) del delitto p. e p. dagli art. 81 cpv., 110, 112 n° 1, 61 n° 2, 575, 577 n. 3 e 4 c.p., art. 416bis.1 comma 1 c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **cagionavano la morte di Rossi** esplodendo nei suoi confronti numerosi colpi di arma da fuoco cal. 9 Luger, cal. 7,62, cal. 12 e cal.7,65, riconducibili a quattro diverse armi da sparo, attingendolo in varie parti del corpo, agendo con i seguenti ruoli:

- **Neri**, quale mandante ed esecutore;
- **[redacted]** e **[redacted]**, quali esecutori;
- **[redacted]** (OMISSIS) e **[redacted]**, quali partecipi alla fase organizzativa;
- **[redacted]** con i compiti di intercettare e segnalare la presenza della vittima, nonché di fornire supporto logistico nella fase operativa;
- **Del Blu** e **Verdi**, con i compiti di intercettare e segnalare la presenza della vittima.

Con le aggravanti:

- di aver commesso il fatto con premeditazione, consistita nella preordinazione di un agguato con organizzazione di mezzi e modalità di esecuzione;
- di aver agito in numero superiore a cinque persone;
- di aver agito per motivi abietti e futili, consistiti nel cagionare la morte di Rossi Fernando per eliminare un'appartenente alla fazione opposta nell'ambito della guerra intestina tra gruppo **[redacted]** e la famiglia **[redacted]**, per garantire e stabilire l'egemonia di uno dei due schieramenti contrapposti;
- di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'associazione camorristica della fazione **[redacted]**.

In **[redacted]**, in data 13.01.1999.

b) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n°1, 61 n°2 c.p., 10, 12 L. 497/74, art. 416 bis.1 comma 1 c.p., per avere, in concorso e previo accordo tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico una pistola mitragliatrice automatica cal. 9 parabellum, un fucile mitragliatore automatico cal. 7,62x39 (tipo Kalashnikov), un fucile a canna liscia cal.12 e una pistola semiautomatica cal. 7,65; utilizzate per la realizzazione dell'omicidio di cui al capo a).

Con le aggravanti:

- di aver agito con premeditazione;
- di aver commesso il fatto in numero superiore a cinque persone;
- al fine di commettere il reato sub a);
- di aver agito con metodologia mafiosa, al fine di eliminare un'appartenente alla fazione opposta nell'ambito della guerra intestina tra il gruppo **[redacted]** e la famiglia **[redacted]**, per garantire e stabilire l'egemonia di uno dei due schieramenti contrapposti;
- di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. al fine di agevolare l'associazione camorristica della fazione **[redacted]**.

[redacted], in data 13.01.1999.

Conclusioni delle parti:

Il PG ha coltivato il gravame del proprio Ufficio chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza, venisse dichiarata la penale responsabilità del Verdi e irrogata allo stesso la pena di anni 30 di reclusione per il solo capo A) di rubrica

Per tutti gli imputati il PG ha chiesto declaratoria di estinzione del reato di detenzione e porto d'arma da fuoco di cui al capo B) di rubrica per intervenuta prescrizione con rideterminazione della pena nei confronti di Del Blu, Neri, [redacted], [redacted] in anni trenta di reclusione ciascuno e nei riguardi di [redacted], con le già concesse attenuanti generiche in anni 19 mesi 4 di reclusione. La difesa del Verdi ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

I difensori degli altri imputati appellanti si sono associati alla richiesta di improcedibilità per intervenuta prescrizione in ordine al reato sub B), nel resto riportandosi ai rispettivi motivi di gravame ne hanno chiesto l'integrale accoglimento.

difese degli imputati : [redacted] , Neri [redacted] , Del Blu e del [redacted] il cui difensore, avv. [redacted] si riservava il deposito delle sentenze esecutive evocate nel corso della discussione per avallare la richiesta concessione delle generiche al proprio assistito.

La Corte disponeva l'acquisizione della cartella biografica di [redacted] , onde verificare la concessione di permessi premi al prevenuto , rinviando in prosieguo le discussioni .

Alla successiva udienza del 4 marzo 2024 l'Avv [redacted] discuteva la posizione del Verdi e all'esito il processo veniva differito all'ultima udienza calendarizzata del 7 marzo 2024

All' odierna udienza, costituite le parti preliminarmente l'avv. [redacted] difensore del Verdi ha depositato la posizione giuridica del X dalla quale emerge la concessione delle attenuanti generiche al X in precedenti sentenze.

Indi l'avv [redacted] prendeva la parola in difesa del proprio assistito per affermare, con articolate argomentazioni , la fondatezza della pronuncia assolutoria, anche oltre la motivazione del primo grado di cui si chiedeva la conferma.

All'esito la Corte, con i giudici popolari effettivi , si ritirava in camera di consiglio per la decisione , all'esito pronunciando il dispositivo .

La sentenza di primo grado

A seguito di segnalazione anonima i CC di Casal di Principe nel pomeriggio del 13 gennaio 1999 intorno alle ore 17.35 si portavano sul luogo in cui era stato indicato l'avverarsi del delitto rinvenendo una Fiat Uno bianca al centro della strada e a bordo della stessa il cadavere di un giovane al lato guida, identificato nel pregiudicato Rossi.

Il veicolo era stato attinto da molti colpi d'arma da fuoco e in sede di sopralluogo furono repertati molti bossoli esplosi da un fucile calibro 12, da una pistola calibro 9x21 e da un fucile mitragliatore tipo kalashnikov; riscontrando altresì sul corpo del Rossi numerose tracce di sangue sulla fronte e sul tronco.

In ragione della collocazione criminale della vittima vicina al capo di un gruppo criminale del territorio, si ipotizzò la matrice camorristica dell'agguato e nello specifico nello scontro in atto tra i clan della zona, avviando una serie



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



di perquisizioni a casa della vittima ma anche nell'abitazione di Viola all'epoca latitante, in quanto il Rossi era stato trovato a casa di quest'ultimo in data 20.4.1998, unitamente al figlio del predetto.

La tesi investigativa era rafforzata dal conflitto in atti del gruppo Bianchi con la fazione casalese dei Neri, la cui figura preminente sul territorio al tempo era Neri, seppur latitante, in quanto gli altri affiliati di spicco erano detenuti o irreperibili.

In tal senso orientavano le indagini anche le dichiarazioni dei collaboratori collocavano l'omicidio nella faida tra i Neri e i Bianchi.

In particolare collaboratori riferivano che l'omicidio fu la ritorsione del gruppo Neri nei confronti di Rossi il quale pochi mesi prima della sua morte, era andato a chiamare un fedelissimo di Neri, tale:

"GASSOSA", con l'intento di portarlo al cospetto di Bianchi che voleva ucciderlo.

Nello specifico il propalante ricostruiva la vicenda come segue: "... Bianchi voleva attirare gassosa in una trappola; in particolare Gassosa aveva una agenzia che si occupava dei cantanti neo melodici, in questa agenzia aveva una quota anche un cognato di Viola che quindi era in buoni rapporti con Gassosa. Bianchi voleva far fare un appuntamento fra Gassosa e Viola a casa di quest'ultimo e lì poi ammazzarlo e farlo scomparire. Fu chiamato Viola a casa di Bianchi, il quale gli spiegò il piano, gli disse che doveva mandare a chiamare Gassosa per farlo andare a casa sua. Viola accettò la richiesta di Bianchi e mandò un ragazzo che frequentava i suoi figli, tale Tommasone, a chiamare Gassosa. Tommasone si recò presso l'agenzia di Gassosa e trovò costui che stava nel bar a fianco a giocare a video games, gli disse che Viola gli doveva parlare di una festa che doveva essere organizzata. Gassosa probabilmente capì che si poteva trattare di una trappola e non accettò di andare da Viola. Quando Bianchi seppe che Gassosa non aveva accettato l'appuntamento decise di organizzare l'omicidio. Io rappresentai a Bianchi che era inopportuno fare l'omicidio in quella stessa giornata perché avremmo esposto TOMMASONE a rischio di essere ammazzato. Infatti TOMMASONE due o tre mesi dopo questo omicidio è stato ammazzato. Bianchi non volle sentire ragioni e disse che l'omicidio si doveva fare. Venne chiamato verso le 19.00 Lilla che venne a casa di un sodale di Bianchi con una Ford di colore scuro Bianchi aveva già delle armi in quella casa

eravamo quindi pronti a partire. Vennero mandati nei pressi dell'agenzia per vedere se gassosa stava ancora lì il medesimo TOMMASONE ed una persona di una certa età, tale Michele detto o vicchiarello che dovevano fare da specchietto omissis...”.

In assenza di elementi individualizzanti gli autori dell'omicidio il procedimento venne archiviato e la riapertura delle indagini fu determinata dalla successiva scelta collaborativa di esponenti di clan camorristici locali.

Il cdg Del Blu, nel verbale del 15.1.2009 rendeva sulla vicenda dichiarazioni auto ed etero accusatorie, confessando la sua partecipazione nell'agguato che era stato previamente deliberato e organizzato.

A suo dire il gruppo di fuoco era composto da Neri, DELIA MERSANO, Gialli e SETOLA; alla fase organizzativa aveva partecipato anche [redacted], lui stesso aveva fatto da “specchietta” con il Verdi, indicato come un soggetto che faceva il fabbro a Casal di Principe, cognato di Gialli, fornendo anche dati logistici sulla l'abitazione dello stesso

Il propalante riferiva in dettaglio le modalità dell'agguato, spiegando che lui stesso, incaricato di rintracciare la vittima, chiese l'ausilio del Verdi per le ricerche, segnalando che quest'ultimo gli fu effettivamente utile il giorno dell'agguato allorché perse di vista l'auto della vittima precedentemente avvistata e il Verdi intervenne riuscendo ad intercettare il Rossi.

Sul punto il collaboratore ha testualmente dichiarato: “...L'omicidio è avvenuto nel novembre del 1998 in Casal di Principe, nei pressi dell'abitazione della vittima, mentre questa cercava di far ritorno a casa. Sono a conoscenza diretta dell'episodio in quanto ho svolto il ruolo di specchietta unitamente a Verdi, cognato di Gialli che fa il fabbro in Casal di Principe [redacted] D'Amico, accanto all'abitazione di [redacted]

[redacted] L'omicidio è stato compiuto da Neri Gialli [redacted] e [redacted]

Giusseppe. Dopo alcuni appostamenti andati a vuoto anche a casa mia a [redacted] un giorno, era di sera e pioveva, a bordo della mia autovettura, una golf intestata a mio padre di colore bianco, intercettai sulla strada che veniva da [redacted], all'altezza del rivenditore di telefonini [redacted] la vittima, Rossi che viaggiava a bordo della sua autovettura una Fiat Uno di colore bianco”.

Precisava il Del Blu che quando aveva perso di vista la vittima designata, aveva chiamato Gialli su di un'utenza dedicata per chiedergli di mandare a supporto il Verdi; quest'ultimo era effettivamente intervenuto, tanto che lui aveva avvistato la sua auto e quella degli esecutori materiali, assistendo alla fase finale dell'omicidio; testualmente: *"Utilizzando il telefonino se non sbaglio di marca motorola che mi aveva appositamente dato Neri, lo chiamai su una delle quattro utenze che mi erano state indicate che terminavano con i nr. 701-702-703 e 704, ed erano in uso la prima a Neri, la seconda a [REDACTED], la terza a [REDACTED] e la quarta a Gialli, avvertendolo di aver incrociato la vittima e che la stavo seguendo. Dopo un po' persi contatto con il Rossi, anche a causa del traffico e della pioggia, e chiamai Gialli chiedendogli di mandare il fabbro, e cioè Verdi, per darmi una mano. Tant'è che dopo poco mi trovai proprio dietro all'autovettura del Verdi che a sua volta precedeva quella degli esecutori dell'omicidio e assistetti alla fase finale dell'esecuzione"*.

Riferiva ancora che dal Verdi seppe altri particolari dell'omicidio, ovvero che quest'ultimo, dopo aver individuato la vittima aveva avvisato i killer che agirono usando un kalashnikov e una cal 9. Il propalante invece aveva visto solo i riflessi luminosi provocati dagli spari e capì subito che si poteva trattare di un kalashnikov.

Ricordava che Neri aveva effettuato degli appostamenti poi falliti presso la sua abitazione cui aveva partecipato anche [REDACTED] il quale non aveva partecipato alla fase esecutiva e che per l'omicidio fu utilizzata una Lancia Thema modello Martini, rubata.

Dichiarava che dopo l'omicidio Neri gli telefonò per confermarli la riuscita dell'agguato con la frase convenzionale *E' USCITA INCINTA QUESTA PUTTANA raccomandandogli di buttare la scheda telefonica dedicata.*

Nei successivi interrogatori il Del Blu ribadiva la chiamata in correità del Verdi (sia nel verbale del 25.3.2015 che nel verbale del 3.11.2017, in cui riferiva delle riunioni con

Neri [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; nell'occasione fu incaricato di individuare un affiliato del Bianchi che doveva essere ucciso e lui chiese al Gialli di farsi aiutare dal Verdi.

Ricordava che nel periodo antecedente all'esecuzione omicidiaria il Verdi gli diceva di subire pressioni di [REDACTED] affinché si impegnasse nella ricerca di persone intranee alla fazione Bianchi.

Specificava anche che entrambi nel loro compito di specchiettiisti usavano le proprie auto e che il Verdi girava con una Fiat Tipo bianca targata Modena venendo contattato sulla sua utenza cellulare personale, poiché a lui non era stata data la scheda dedicata come agli altri.

Il Neri, divenuto collaboratore di giustizia, ha reso sul fatto dichiarazioni confessorie e operato chiamate in correità in più verbali di interrogatorio; nel verbale del 19 settembre 2007 egli ammetteva di essere stato mandante ed esecutore materiale dell'omicidio con [REDACTED] e [REDACTED]; tra gli specchiettiisti menzionava Del Blu e Gialli, non anche il Verdi.

Nel verbale del 23.1.2008 menzionava, tra coloro che avevano partecipato alla fase organizzativa dell'agguato, [REDACTED] e [REDACTED] riferendo che costoro avevano preparato *l'auto e le armi custodite dagli stessi*. Successivamente (nel verbale del 12.02.2008) riconosceva in foto il Del Blu come affiliato al gruppo Bianchi e come colui che aveva "preso la battuta" per l'omicidio del Rossi.

Nelle dichiarazioni rese il 7.3.2008, pur non riconoscendo Rossi in foto, una volta apprese il cognome, confermava di aver ucciso una persona che si chiamava così, ma che era meglio noto come "Tommasone". Al riguardo il Gup rileva che si era in un contesto di faida feroce e cieca, in cui le vittime venivano scelte quasi a caso, tanto che nelle successive dichiarazioni del 28.4.2008 il Neri affermava di aver deliberato l'omicidio senza sapere chi fosse l'obiettivo, ma solo perché gli avevano detto che era una persona legata al clan Bianchi, altresì confermando che con il soprannome *Bruttaccione* ci si riferiva a lui nell'intercettazione tra [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in cui discutendo proprio dell'omicidio del Rossi, appellato [REDACTED], veniva evocato tal [REDACTED] e si faceva riferimento alla raffica di *Kalashnikov esplosa nell'omicidio*, distintasi per il diverso suono dalla mitraglietta uzi; infatti il propalante ha dichiarato che era una conversazione relativa all'agguato e alla sua persona indicata con l'alias di [REDACTED].

Inoltre il Neri confessava di aver sparato alla testa della vittima colpendola da dietro - evidentemente alla nuca mentre nessun altro membro della famiglia Neri a suo dire aveva partecipato materialmente all'omicidio.

Nei successivi verbali del 21.1.2009 e del 14.1.2010 Neri confermava che per commettere l'omicidio avevano usato una Lancia Thema Turbo 16 valvole che gli era

stata data da [redacted] e da [redacted] con il quale poi aveva avuto da ridire perché l'auto sulla via del ritorno aveva avuto dei problemi alla centralina e sembrava stesse per spegnersi

Nel verbale del 5.4.2017 ulteriormente indicava tra gli "specchietti" - " Blu " (Del Blu), Gialli , ma anche un altro ragazzo che sapeva fare di mestiere il fabbro ma che lui non conosceva personalmente, e che aveva partecipato al delitto tramite il Del Blu (che il Neri però chiama sempre Blu) o il Gialli , affermando che questo ragazzo "girava per identificare il Rossi ".

Quanto alla fase deliberativa il Neri riferiva che decise di rispondere con un altro omicidio all'agguato mortale in danno di un altro loro affiliato ; presenti alla riunione in cui si decretò la morte del Rossi vi erano [redacted]

[redacted], [redacted], [redacted], [redacted].

Gialli e forse anche Blu

Riferiva che il giorno dell'agguato in attesa del segnale per entrare in azione si trovava all'interno del deposito dello [redacted] con [redacted] e [redacted] mentre il Gialli andava e rientrava per notiziare sulle ricerche in corso della vittima; spiegando che i contatti con gli specchietti li aveva principalmente il [redacted]; non era sicuro dell'utilizzo di schede dedicate per commettere l'omicidio ma lo riteneva possibile perché spesso ne facevano uso .

Ricordava che verosimilmente fu il Del Blu a comunicare che aveva individuato il Rossi mentre il Gialli fece da battistrada con la propria autovettura forse una Fiat Tipo . Ammetteva di aver sparato con il kalashnikov, mentre il [redacted] aveva sparato prima alla vettura con un fucile a pompa calibro 12 poi con la pistola e [redacted] aveva usato una mitraglietta Uzi:

Ancora forniva una descrizione dettagliata dell'esecuzione omicidiaria rappresentando che quando raggiunsero il Rossi costui era in auto da solo .

Testualmente ha dichiarato: *quando raggiungemmo l'autovettura notammo a bordo della stessa solo il Rossi , in quanto poco prima il Blu che era in compagnia della vittima era sceso dall'autovettura ([redacted]) Ricordo che la vettura sulla quale viaggiava il Rossi era una su Fiat Uno di colore chiaro targata Firenze [redacted] appena vide l'autovettura riconobbe il Rossi ed allora in via Baracca appena vicino all'autovettura ho sparato in direzione della stessa con un fucile calibro 12 senza manico ma con l'impugnatura. Appena esplosi i colpi l'autovettura del Rossi andò ad impattare nello*

spigolo di un'abitazione. [REDACTED] non riuscì ad arrestare la marcia della lancia Thema e quindi urtò la Fiat Uno della vittima, la nostra vettura si fermò ed allora io scesi dalla stessa stavolta imbracciando un Kalashnikov che avevo impostato non a raffica ma a colpo singolo, mi sembra di aver sparato in direzione del Rossi circa sette colpi. Subito dopo di me scese dall'autovettura [REDACTED] il quale esplose in direzione dell'autovettura circa 25 colpi di UZI ricordo che il caricatore dell'UZI aveva 25 colpi e che il [REDACTED] lo svuotò del tutto. Ed ancora anche [REDACTED] scese dall'auto e sparò in direzione dell'autovettura di Rossi tutto il caricatore della propria pistola non ricordo di preciso se fosse una calibro 9 o una calibro 9x21. Posso dire che sparammo con diverse armi proprio perché era nostro intento far credere che quell'omicidio fosse scaturito nell'ambito di una faida interna al gruppo Bianchi in quanto armi dello stesso calibro erano state utilizzate per compiere l'omicidio del sodale.

Il Neri concludeva affermando che qualcuno aveva avvisato il Del Blu del buon esito, probabilmente il [REDACTED] e [REDACTED], non escludendo però di poter essere stato lui stesso.

Successivamente sul fatto in esame rendeva dichiarazioni sul fatto il collaboratore Neri **Raffaele** che, confermando le dichiarazioni del cugino (Neri) riferiva

altresì di aver avuto conversazioni con suo cugino sull'omicidio Rossi commesso nel contesto della faida con il gruppo Bianchi, avendo contezza che intendeva vendicare la morte del proprio affiliato

ucciso poco prima dal Rossi. Alla riunione erano presenti molti affiliati tra cui anche coloro i quali avrebbero partecipato all'omicidio.

Il propalante seppur de relato era in grado di indicare i componenti del gruppo di fuoco; in particolare accusava il Gialli di essere stato il conducente dell'auto del commando, circostanza confermata da quest'ultimo [REDACTED]

[REDACTED] erano utilizzate armi dello stesso calibro delle armi usate nell'omicidio.

Il collaboratore Tizio, nell'interrogatorio del 9 giugno 2011 riferiva che poco prima dell'omicidio era in auto con il Rossi; dopo l'omicidio fu avvicinato da uno degli esecutori che gli disse di aver aspettato che scendesse dall'auto perché non lo voleva uccidere.

Il Tizio indicava gli esecutori materiali dell'omicidio nel Neri

[REDACTED] e [REDACTED].

Altro collaboratore che ha fornito dichiarazioni sulla vicenda è [REDACTED], che in data 17.5.2012, de relato da [REDACTED] dichiarava di aver avuto notizia che esecutori materiali del delitto erano stati [REDACTED] Gialli e uno dei figli di Neri.

Il Giudicante appellato ha espresso un giudizio di attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, ritenendo primarie fonti di prova il Del Blu e il Neri, chiamanti in correità "diretti" quali concorrenti nell'omicidio, fonti qualificate anche per l'intraneità degli stessi al clan, inoltre ritenuti affidabili in altre sedi giudiziarie e in precedenti pronunce giurisdizionali che hanno riconosciuto agli stessi l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, specificamente menzionate nella motivazione della sentenza impugnata per ciascuno dei due collaboratori, cui si rimanda.

E' stata altresì evidenziata dal Gup l'attendibilità oggettiva del dichiarato per la verosimiglianza del narrato rispetto al contesto storico-criminale della faida con il cartello Bianchi, nonché per la completezza nella narrazione dei fatti e dei dettagli puntualmente forniti.

Pertanto è stata ritenuta raggiunta la prova certa nei dichiarati convergenti dei collaboratori reciprocamente riscontrantesi, ulteriormente confermata quanto alla responsabilità di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], dalla confessione di costoro sui fatti per cui erano stati chiamati in correità.

Nello specifico è delineato nella sentenza appellata il quadro probatorio con riferimento a ciascun imputato, di tal che:

1) la colpevolezza del Neri quale mandante ed esecutore materiale dell'agguato è mutuata dalla **confessione del collaboratore** e dalle dichiarazioni etero accusatorie di Del Blu, Tizio e di Neri (cugino)

2) Il ruolo di esecutore materiale di [REDACTED] è dimostrato dalle chiamate in correità di Del Blu e Neri, dalle dichiarazioni accusatorie di Tizio, [REDACTED] e Neri (cugino) corroborate dalla **intervenuta confessione dello stesso [REDACTED]** nelle spontanee dichiarazioni rese nel giudizio;

3) il quadro probatorio del ruolo di esecutore materiale di [REDACTED] è fornito dalle chiamate in correità di Del Blu e Neri, dalle chiamate in reità Tizio e Neri (cugino) che lo accusa

Il giudizio di attendibilità del Del Blu ad avviso del Gup non trova adeguato riscontro nell'apporto dichiarativo del Neri , che non ha ricordi altrettanto nitidi e costanti segnalando che:

1) il collaboratore dice di non conoscere neppure il nome di "un altro ragazzo" che faceva da specchietista di cui sapeva che faceva il fabbro di cui non conosceva l'identità , ricordando che lo stesso girava sempre per identificare il Rossi , senza essere in grado di dire chi tra il "Blu" o il Gialli gli disse che questo ragazzo era una brava persona e faceva il fabbro ma non fu mai più utilizzato per altri eventi omicidiari;

2) inoltre il GUP ritiene che il Neri non ha indicato la condotta specifica avuta dal ragazzo che faceva il fabbro ma genericamente diceva "girava sempre per identificare il Rossi " mentre sarebbe stato il Gialli a fare da battistrada al gruppo di fuoco da lui composto, alla guida di una Fiat Tipo: "il Gialli ci fece da battistrada con la propria autovettura, se non ricordo male mi sembra fosse una Fiat Tipo", ravvisando una contraddittorietà intrinseca del dichiarato .

Nel contempo nella sentenza si afferma che il narrato del Del Blu ha trovato conferma negli esiti delle indagini di pg che accertavano che il Verdi effettivamente svolgeva il mestiere di fabbro e che effettivamente aveva in uso la Fiat Tipo targata "Modena" [REDACTED] [REDACTED] .

Tuttavia il Giudicante denuncia forte perplessità in ragione della tardività delle dichiarazioni accusatorie del Neri che solo dopo molti verbali menzionava il Tamburrino quale partecipe all'omicidio ; il che rende il Giudicante fortemente dubbioso sull'autonomia genetica della chiamata in correità, non potendo escludersi che Neri abbia ricevuto notizie da altri o sia stato condizionato da un flusso di informazioni circolari, che non consente di ritenere provata con certezza la colpevolezza del Verdi che pertanto veniva assolto per non aver commesso il fatto.

Il Gup ritiene provata con certezza la colpevolezza degli altri imputati , riconoscendo le aggravanti contestate della premeditazione, dei motivi abietti e futili, dell'aver commesso il fatto in numero superiore a cinque, del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'organizzazione camorristica della fazione

Quanto alla premeditazione la sentenza ne ritiene la sussistenza già in ragione della causale e del mandato del Neri che intese reagire all'omicidio di un proprio sodale , decisione che Neri e Del Blu hanno riferito di aver maturato nel tempo , così come altro tempo era servito per la ricerca della vittima dopo la deliberazione omicidiaria. Gli elementi sintomatici dell'aggravante sono stati individuati anche nel numero delle

persone coinvolte , nella predisposizione di schede dedicate e nell'utilizzo di veicolo previamente rubato, nell'organizzazione dell'azione di fuoco con l'assegnazione del ruolo di specchiettiisti , indicativa di una precedente fase ideativa ed organizzativa , riconoscendosi in sentenza la consapevolezza di ciascuno correo della programmazione dell'omicidio del Rossi.

Il Giudicante ha evidenziato l'estensione della premeditazione ai correi consapevoli secondo quanto affermato dalla pronuncia della Cassazione secondo la quale *La circostanza aggravante della premeditazione si estende al concorrente nel reato* [che non abbia partecipato alla deliberazione criminosa] *quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo*" (Cass. Pen., Sez. V, n. 4977, dell'8.10.2009).

Nella sentenza appellata è stato riconosciuto il contesto camorristico in cui è maturato l'omicidio; infatti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno iscritto l'omicidio nella faida interna che vedeva contrapposto il gruppo Bianchi e il gruppo Neri , per il che è stata ritenuta l'aggravante della metodologia mafiosa dunque di cui all'art. 416bis.1 c.p. nella sua duplice configurazione.

In sentenza viene riconosciuta anche la circostanza aggravante dei motivi abietti richiamando la Cassazione che ha riconosciuto il motivo abietto in un "*delitto finalizzato al conseguimento di un incontrastato controllo criminale sulle attività economiche che si svolgono sul territorio*" (Cass. Pen., Sez. I, n. 21995 del 2.2.2010), sussistente nel caso in esame perché l'eliminazione del comunque avrebbe costituito un'occasione utile anche per indebolire il cartello Bianchi e rafforzare il controllo del territorio in capo al gruppo Neri , del che per il GUP erano volontariamente consapevoli tutti gli imputati . Con riferimento alle condotte di detenzione e porto abusivo di più armi da fuoco contestate al capo B), è stata ritenuta configurabile l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 c.p., essendo stati tali reati strumentali alla realizzazione del più grave delitto di omicidio di cui al capo A).

Pertanto non sono stati ritenuti decorsi termini di prescrizione per detti reati , pur applicando la disposizione normativa più favorevole ante legge Cirielli.

E' stata riconosciuta a Neri e Del Blu la speciale attenuante di cui all'art. 416 bis.1 comma 3 c.p.

Agli stessi sono state negate le circostanze attenuanti generiche per la pessima biografia penale e per i gravissimi delitti – anche di sangue – di cui si sono macchiati nel corso della loro lunga "carriera" criminale , secondo le risultanze dei certificati del casellario giudiziale

in atti; e relativamente al Neri va considerato anche il ruolo preminente di mandante ed esecutore dell'omicidio eseguito *con modalità particolarmente cruenta*.

Le circostanze attenuanti generiche sono state concesse al solo [REDACTED] per il ruolo secondario e per aver ammesso i fatti ascrittigli, valutate come equivalenti alle sole aggravanti "comuni" contestate al capo A); .

E dunque anche ai sodali del Neri, esecutori materiali dell'omicidio sono state negate le generiche ritenute l'allarmante personalità di entrambi, desumibile dai gravissimi precedenti di entrambi, ancor più per l'efferatezza attribuita alla loro condotta; testualmente per aver fatto fuoco sulla vittima con particolare crudeltà, secondo quanto dichiarato dal [REDACTED]: "... [REDACTED] esplose in direzione dell'autovettura svuotando l'intero caricatore e [REDACTED] scese dall'auto e sparò in direzione dell'autovettura di Rossi tutto il caricatore della propria pistola.

Conseguiva la condanna degli imputati e il trattamento sanzionatorio veniva calcolato dal primo Giudice come segue:

- la pena inflitta a [REDACTED] **DI CATERINO Emilio** è di anni 14 di **reclusione** così determinata: pena base anni 20 previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 416bis.1 comma 3 c.p. per il più grave delitto di cui al capo A), aumentata di un anno per la continuazione con la condotta di cui al capo B) fino ad anni 21 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito;

- a [REDACTED] **DI CATERINO Giuseppe** è stata inflitta la pena **dell'ergastolo** così determinata: Pena base ergastolo per il più grave delitto di cui al capo A), aumentata per la continuazione con la condotta di cui al capo B) alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, e ridotta per il rito alla pena dell'ergastolo;

- [REDACTED] è stata irrogata la pena di anni 20 di reclusione così determinata: pena base anni 21 di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le circostanze aggravanti "comuni" contestate al capo A), aumentata ad anni 29 di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p., aumentata ad anni 30 di reclusione per la continuazione con la condotta, ridotta di un terzo per il rito ad anni 20 di reclusione.

APPELLI

Avverso la sentenza di assoluzione del ' Verdi ha presentato appello il PM che, contestando la valutazione delle risultanze processuali operata dal GUP, ritiene sia stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato perché si evincono molteplici riscontri alle dichiarazioni del Del Blu, sì da rendere contraddittoria la motivazione della sentenza con le premesse.

Nel gravame si osserva che Gup riconosce l'attendibilità del Del Blu e l'esistenza dei riscontri, salvo poi a ritenerli inadeguati ai fini della condanna dei Verdi

Riportandosi al principio di diritto del cd libertà dei riscontri l'appellante segnala che non deve cercarsi nel riscontro un elemento di prova autosufficiente, potendo qualificarsi un valido riscontro qualsiasi elemento probatorio diretto o indiretto, esterno alle dichiarazioni da riscontrare.

Ad avviso del PM le dichiarazioni di Bidognetti dovevano essere ritenute validi riscontri alle dichiarazioni di Del Blu, in quanto assolvono compiutamente alla funzione gregaria che si richiede al riscontro secondo diritto.

In particolare viene contestata la sentenza laddove evidenzia negativamente la circostanza che Neri non ha ricordato il cognome del Verdi, senza considerare che il collaboratore lo ha individuato nella sua attività di lavoro di fabbro e viene censurato il giudizio di genericità delle dichiarazioni del Neri, espresso nella sentenza impugnata, poiché dichiarando che il ragazzo (che faceva il fabbro) girava sempre per identificare il Rossi il Neri inequivocabilmente attribuiva un ruolo di specchietista allo stesso, conformemente alle dichiarazioni di.

Ulteriormente i PM appellanti segnalano altro formidabile riscontro nella circostanza che la pg ha accertato che il Verdi nel periodo dell'omicidio in esame utilizzava un'autovettura dello stesso tipo di quella indicata dal Del Blu ovvero l Fiat Tipo tg Modena.

Pertanto, la richiesta dell'appellante è che in riforma della sentenza venga dichiarata la penale responsabilità nei confronti del Tamburrino e condannato il medesimo alla pena richiesta dal PG in udienza.

Del Blu

L'avv [REDACTED] ha impugnato la sentenza lamentando:

a) **la mancata concessione dell'attenuante speciale della dissociazione ex art 8 legge 203/91 nella sua massima estensione.**

Osserva il difensore la contraddizione della sentenza laddove il Gup da un lato riconosce al collaboratore la estrema proficuità del contributo reso, decisivo, rilevante e apportato quando non era neppure indagato, dall'altro applica un trattamento sanzionatorio non conseguenziale all'apprezzamento espresso nei confronti dell'imputato

Segnala la difesa che per costante giurisprudenza la gravità del reato ascritto nel processo non deve condizionare la valutazione e l'apprezzamento della importanza della delazione che nel caso specifico sarebbe stata massima, all'uopo riportando sentenza della Suprema Corte n. 30205 del 2011;



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



b) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche negate senza adeguata motivazione , rappresentando che elementi nuovi e diversi da quelli che hanno determinato la concessione dell'attenuante speciale sussistono e si colgono nella condotta post delictum dell'imputato, la recisione dei legami con il clan, la sottoposizione al programma di protezione, il mutamento radicale della condotta di vita , che escludono la pericolosità dell'imputato .

Il difensore rileva che le generiche sono applicabili a discrezione del Giudice con l'obiettivo di adeguare la pena alla gravità del fatto ma anche alla personalità del reo e vista la condotta recessiva dell'imputato si censura la scelta di fissare la pena base in misura superiore al minimo edittale.

C) il mancato riconoscimento della continuazione

Lamenta la difesa appellante che la richiesta di continuazione presentata in primo grado è stata respinta dal GUP .

L'istanza è relativa ad unificare i fatti del presente giudizio con quelli oggetto della sentenza di condanna per il delitto di cui all'art 416 bis cp perché a giudizio della difesa l'omicidio rientra in unico disegno criminoso.

Conclusivamente con l'interposto appello si chiede di rideterminare il trattamento sanzionatorio in melius, previa concessione dell'art 416 bis cp nella massima estensione, del riconoscimento delle generiche con la determinazione della pena base nel minimo edittale e il riconoscimento del vincolo della continuazione con le sentenze depositate in primo grado agli atti del processo.

Neri

L'avv. [REDACTED] analogamente al precedente appello lamenta:

a) la mancata concessione dell'attenuante speciale della dissociazione ex art 8 legge 203/91 nella sua massima estensione.

Anche in questo caso si segnala la divergenza tra il giudizio di apprezzamento del Giudicante al contributo determinante del collaboratore e la non applicata massima riduzione per la concessione dell'attenuante della dissociazione attuosa ; non ravvisandosi ragione per non applicare la pena minima di anni 12 di reclusione al proprio assistito

b) la mancata concessione delle generiche

Lamenta la difesa un rigetto della richiesta difensiva senza una congrua motivazione , non essendo il richiamo alla gravità dei fatti sufficiente ragione per negare le generiche .

In una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore - ad avviso del difensore appellante - deve valutarsi il corretto comportamento processuale e la dissociazione, la vita conseguente al reato e il manifesto ravvedimento del prevenuto.



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



Va considerata inoltre l'intervenuta confessione che seppur da sola non decisiva per la concessione delle generiche ad avviso della difesa deve essere considerata momento favorevolmente indicativo per la concessione dell'attenuante ex art 62 bis cp e non semplice strumento agevolativo dell'accertamento probatorio ; al riguardo citando l'orientamento della Cassazione sulla possibilità di apprezzare con le generiche la confessione per delitti gravi .

E si chiede altresì che le generiche siano riconosciute in regime di prevalenza per la distanza temporale del fatto per cui si procede e la decisione di recedere i legami con la criminalità organizzata ; onde pervenire alla rideterminazione in melius della pena

sodale del Neri, esecutore materiale

L'avv [REDACTED] con rituale atto di appello chiede:

a) la concessione delle attenuanti generiche e il minimo della pena

Censura la difesa la motivazione della sentenza che esclude la concessione delle generiche al proprio assistito, reo confesso.

A giudizio del difensore, le circostanze evocate dal GUP relative alla gravità dei fatti ed ai gravi precedenti penali dell'imputato nonché all'allarmante personalità non costituiscono una motivazione adeguata per negare le generiche e si traduce per la difesa in una carenza motivazionale .

Osserva la difesa che nella confessione va ravvisato un chiaro momento di resipiscenza se si considera il contesto criminoso in cui il [REDACTED] gravitava e la personalità del medesimo evolutasi nel tempo , aderendo a valori opposti a quelli della realtà criminale vissuta precedentemente.

Pertanto secondo i criteri direttivi del 133 cp le generiche possono essere riconosciute per il ruolo meramente esecutivo del proprio assistito nell'omicidio in esame e per il comportamento processuale apprezzabile dovendo essere valorizzata l'ammissione degli addebiti , all'uopo riportando le pronunce della S.C. che attribuiscono una valenza premiale alla confessione ai fini della pena ; sicché l'appellante ritiene sussistano i presupposti per applicare le generiche nella massima estensione .

b) l'esclusione della premeditazione

Premesso che l'aggravante va dimostrata con metodo induttivo con l'esistenza di una programmazione sintomaticamente rappresentata da elementi rilevatori quale la predisposizione dei mezzi e delle armi , nel caso in esame il [REDACTED] sarebbe stato coinvolto nell'agguato all'ultimo momento senza partecipare alle riunioni e alla pianificazione dell'omicidio, di tal che nei suoi riguardi andrebbe esclusa la contestata aggravante della premeditazione.

C) l'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti

Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi

perché, ad avviso del difensore, non sussisterebbe nel caso in esame la connotazione della peculiare malvagità e perversità della condotta, tale da suscitare nella coscienza morale della società un senso di ripugnanza e disprezzo.

In proposito la difesa sostiene che tale valutazione andrebbe compiuta sulla base della generalità delle persone ed in particolare dell'ambiente in cui vive il reo e nel caso in esame l'ambiente criminale in cui è maturata l'azione criminosa registra l'assuefazione alle logiche omicidarie.

D) infine chiede dichiararsi la prescrizione per i delitti relativi alla detenzione e porto aggravato delle armi sul capo B) dell'imputazione

- sodale del Neri, esecutore materiale

L'avv. [redacted] in via principale prospetta l'annullamento della sentenza di primo grado per assoluta carenza motivazionale sotto il profilo dell'autonoma motivazione sulla posizione del proprio assistito con riferimento ai reati di cui ai capi A) relativo all'omicidio premeditato de Rossi e ai reati sub B) relativo ai connessi reati di detenzione e porto d'armi in quanto la motivazione della sentenza è una replica della motivazione dell'ordinanza custodiale del GIP, una motivazione fondata su elementi indiziari sufficienti in fase cautelare ma non costituenti elementi di prova idonei ad affermare la colpevolezza dell'imputato, peraltro sottraendosi il GUP ad una valutazione autonoma delle risultanze processuali

In subordine chiede: la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, l'aumento minimo per la continuazione con il capo B) e l'applicazione del minimo della pena.

Inoltre chiede che sia dichiarati estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui al capo B)

Lamenta il difensore l'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio con gli altri imputati.

Tanto perché anche il [redacted] nell'udienza del 15.2.2021 ha ammesso le proprie responsabilità, dando un segnale di resipiscenza, di revisione critica del proprio vissuto che avrebbe meritato di essere positivamente valutato ai fini delle generiche, negate dal GUP all'imputato ma concesse a [redacted] e a [redacted] in ragione del ruolo diverso e più grave attribuito al proprio assistito

Il difensore invece ritiene che dagli atti emerge una medesima piattaforma probatoria costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, identiche per il [redacted] e per i due [redacted] cui è seguita la confessione di tutti e tre gli imputati; il discrimine non è individuabile nel ruolo diverso perché ad avviso della difesa in una condotta concorsuale l'apporto dei correi è uguale poiché nell'omicidio è stata necessaria sia la fase organizzativa che la fase di supporto logistico, tra loro interdipendenti e tutte funzionali all'agguato, sicché non si spiega il più

favorevole trattamento sanzionatorio per i [redacted] rispetto a quello del [redacted] pur non riconoscendo a quest'ultimo il contributo minimo alla realizzazione del fatto delittuoso. Si chiede pertanto che siano riconosciute anche al [redacted] le attenuanti generiche nella massima estensione con sensibile riduzione della pena.

[redacted]
L'avv. [redacted] chiede nei confronti del proprio assistito

a) l'esclusione dell'aggravante di cui all'art 416 bis.1 cp

Premette la difesa che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa per essere applicata deve essere provato il dolo specifico dell'agente di agevolare con la sua condotta la consorte mafiosa. Pertanto deve essere dimostrato un vincolo stabile con il sodalizio e la consapevolezza che il proprio contributo sia funzionalmente convergente con quelli degli altri associati per garantire l'operatività del sodalizio camorristico, circostanza non provate nei confronti dell'imputato.

B) l'attenuante della minima partecipazione di cui all'art 114 cp e conseguente riduzione della pena al minimo edittale o almeno in modo congruo.

Proprio la carenza probatoria dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non ravvisabile nella condotta del [redacted] consentirebbe di riqualificare la gravità della condotta avuta dal proprio assistito nella vicenda in esame, riconoscendo una rilevanza minimale all'apporto fornito del [redacted] che indurrebbe al riconoscimento della marginalità del contributo reso dallo stesso al fatto delittuoso; infatti si evidenzia che quest'ultimo non ha partecipato alla fase ideativa ed organizzativa e ha avuto un ruolo secondario nella fase esecutiva; non ha con la sua condotta rafforzato l'altrui proposito criminoso e non è portatore di un interesse personale nell'esecuzione omicidiaria; dunque per la difesa può affermarsi che il contributo del [redacted] è del tutto trascurabile nell'economia dell'iter criminoso, un contributo fungibile ancor più ove si consideri la posizione di supremazia di taluni concorrenti rispetto agli altri, circostanze che, considerate nell'ambito del potere discrezionale del Giudicante, ben potrebbero far riconoscere l'invocata attenuante per apportare una opportuna riduzione della pena.

C) la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e con giudizio di prevalenza

A tal fine la difesa chiede di valutare positivamente la scelta del rito operata dall'imputato, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, il contesto sociale e culturale in cui è cresciuto e le condizioni economiche che hanno condizionato le scelte compiute, il suo comportamento processuale come previsto dai parametri indicativi della pena da irrogare dall'art 133 cp

funzionalmente collegabili alle finalità rieducative della pena previste dall'art 27 della Costituzione.

In definitiva la difesa appellante chiede che sia applicata la pena nel minimo edittale, previa una rivisitazione della quantificazione della pena inflitta in primo grado, eccessiva e ingiusta, peraltro ritenuto non adeguatamente motivato in sentenza il discostamento dal minimo edittale.

D) Minimo aumento per la continuazione

Nella prospettiva difensiva di una riduzione di pena si chiede di rivedere la quantificazione l'aumento ex art 81 cpv cp della sentenza impugnata, dolendosi della mancata considerazione in questi passaggi delle dichiarazioni confessorie rese dal [REDACTED] e dalla precisa ricostruzione dei fatti offerta dallo stesso nonché dal ruolo marginale che gli va riconosciuto; così da pervenire, alla determinazione di una pena attestata ai minimi edittali.

Motivi della decisione

Gli appelli difensivi in ordine all'intervenuta estinzione per il decorso termine prescrizionale dei reati contestati al capo B) dell'imputazione, estensibile a tutti gli imputati ai quali è stata contestata tale fattispecie di reato, risultano fondati

Ed invero constatato che il tempus commissi delicti consente l'applicazione della più favorevole disciplina della prescrizione ante lege Cirielli, per i delitti di cui al capo B) il calcolo dei termini trattandosi anche di armi da guerra è il seguente:

- per il delitto di detenzione di armi da guerra di cui agli artt. 10 legge 497/4 e 7 legge 203/91 la pena edittale massima di anni 8 di reclusione aumentata ex art 7 legge 203/91 risulta pari ad anni 12 ed il termine ordinario di prescrizione è pari anni 15, aumentato della metà ex art 161 cp ad anni 22 mesi 6, decorso al 13.7.2021.

- per il delitto di cui agli artt 12 legge 497/74 e 7 legge 203/91 per il delitto di porto di arma da guerra la pena massima è di anni 10 di reclusione aumentata ex art 7 legge 203/91 ad anni 15 ed il termine ordinario resta quello di anni 15, aumentato della metà ex art 161 cp ad anni 22 mesi 6, decorso al 13.7.2021;

per il che segue declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con sottrazione al calcolo della pena dell'aumento applicato ex art 81 cpv cp.

Inoltre, rilevato che gli appelli difensivi avanzano tutti la richiesta di una rivisitazione del trattamento sanzionatorio, per evitare ripetitività motivazionali è opportuna una trattazione unitaria dei motivi comuni dei gravami.



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



a) Quanto ai collaboratori di giustizia Neri e Del Blu la richiesta della applicazione massima della riduzione della pena va parzialmente accolta, non ritenendo adeguata la determinazione della pena operata sulla minima riduzione dell'attenuante speciale, fissando la pena base in anni 20 di reclusione, pena massima applicabile ex art 8 legge 203/91 ora art 416 bis.1 co 3 cpp.

Quando il Giudicante riconosce l'attenuante speciale di cui all'art 416 bis.1. co 3 cp deve parametrare l'entità della pena entro i limiti fissati dal legislatore, in una forbice ampia tra i 12 e i 20 anni di reclusione, ma tale iato sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del decidente, subordinata alla verifica primaria della proficuità dell'apporto contributivo fornito dal collaboratore al disvelamento del fatto e alla individuazione degli autori dello stesso, alla specificità della ricostruzione, alla logicità del narrato e alla sopravvenienza di riscontri che qualificano il rango probatorio del dichiarato collaborativo.

Resta decisivo nella valutazione della concessione dell'attenuante speciale il profilo della utilità probatoria del narrato del collaboratore al processo.

Tale asserto è consolidato nella giurisprudenza e tra le tante pronunce conformi ne è espressione significativa la sentenza n. 2121/19 del 13.7.2018 emessa dalla I Sezione Penale della Cassazione che nel confermare la sentenza di appello impugnata ha ritenuto correttamente negata l'applicazione dell'attenuante in quanto *il contributo cognitivo proveniente dal predetto non aveva assunto i necessari caratteri della decisività e della concretezza, ma era consistito in un mero riscontro di acquisizioni probatorie che avevano già consentito, per la loro compiutezza, l'individuazione dei concorrenti nel reato (Sez. 3, n. 3078 del 12/12/2012, dep. 21/1/2013, Romeo e altro, Rv. 254142; Sez. 5, n. 33373 del 25/6/2008, Russo, Rv. 240994 - 01; Sez. 1, n. 7160 del 29/1/2008, Russo, Rv. 239306; Sez. 2, n. 26891 del 22/3/2004, Mazzagatti ed altri, Rv. 229809).*

La Suprema Corte ha conseguenzialmente stabilito che ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale non rileva l'atteggiamento di resipiscenza o di ravvedimento e neppure la sola confessione dell'imputato, in assenza di una collaborazione, attiva concreta e fattiva con le autorità inquirenti che si traduca non solo in una semplice dissociazione ma nell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e nel coadiuvare le indagini con elementi specifici alla ricostruzione del reato e per la cattura degli autori (ex plurimis Cass sez V 25.6.2008 n. 33373 e Cass sez I sent 13.12.2006 n 9276) sicché è soggetta a una valutazione premiale la condotta collaborativa proficua, seppur animata da ragioni esclusivamente utilitaristiche del proponente.

Ulteriori linee guida sulla riconoscibilità dell'attenuante della dissociazione attuosa, relativamente ai processi in cui si registra la pluralità di contributi dichiarativi di collaboratori di

giustizia si traggono dalla sentenza n. 1527/2023 della I Sezione Penale della Cassazione pronunciata in data 5.11.2023

La Suprema Corte, chiamata a decidere su ricorsi concernenti l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, ed i suoi rapporti con la previsione di cui all'art. 62-bis c.p. c.d. attenuanti generiche (oltre che con l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991), contribuisce alla definizione della circostanza della c.d. dissociazione attuosa, delineandone la fisionomia, sia con riguardo al profilo "statico" della ratio e della motivazione che deve o può legittimamente animare il collaboratore di giustizia, sia con riguardo agli effetti che le previsioni derogatorie del regime ordinario di applicazione delle circostanze, per essa stabilite, producono sotto il profilo della individualizzazione del trattamento sanzionatorio che consegue alla commisurazione della pena in concreto.

Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale in tema di utilità obiettiva della collaborazione stabilito nella citata sentenza *è necessario rapportarsi alla fase processuale in cui viene prestato il contributo, ma con la consapevolezza di fondo che nelle valutazioni complesse – comunque basate sull'incrocio di più dati narrativi – nessun elemento di prova è di per sé decisivo per la ricostruzione dei fatti....*

E dunque il criterio da adottarsi *per necessaria coerenza sistematica è nel senso che il nuovo atteggiamento dichiarativo in tanto può essere fonte di attenuazione del trattamento sanzionatorio in quanto "concorre utilmente" ad una ricostruzione dei fatti ancora aperta a possibili soluzioni alternative.*

Il dettato giurisprudenziale è inferente al presente processo per la posizione del _____ e per il giudizio del contributo fornito dallo stesso _____, che, superato positivamente il vaglio di attendibilità soggettiva e preso atto di slabbrature mnemoniche, resta utile ai fini della formazione della prova rinsaldando il dichiarato del _____.

La decisività del contributo dei collaboratori Neri _____ e Del Blu _____ consente di ricostruire in termini di certezza il fatto nel suo nucleo essenziale, ovvero nella causale omicidiaria nell'evoluzione del piano delittuoso e nella individuazione dei correi; pertanto può ritenersi accertato che l'omicidio premeditato di Rossi _____ è stato compiuto nel contesto di una faida di camorra, per vendetta e rappresaglia rispetto ad un precedente fatto di sangue, finalizzato a rafforzare il predominio territoriale della fazione di appartenenza degli imputati, commesso con un volume di fuoco notevole e con l'uso di armi da guerra, ad opera di un commando esecutivo, dotato di mezzi e di uomini qualificati, _____ sulla pubblica via, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e creando allarme sociale sul territorio ad opera degli imputati del presente giudizio,



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



che sono intervenuti nella vicenda criminale sinergicamente con compiti e funzioni diverse, circostanze sulle quali si registra la convergenza degli apporti dichiarativi dei collaboratori.

L' utilità riconosciuta alle dichiarazioni di entrambi legittima la concessione della speciale attenuante della dissociazione attuosa a ciascuno, sia pure con le differenze dovute nella valutazione della quantificazione della riduzione della pena ex art 8 legge 203/91.

Al riguardo nella utilità offerta al processo dai collaboratori va valorizzata la circostanza che dopo l'archiviazione del procedimento, l'impulso alle indagini era offerto proprio dalle propalazioni del Neri e del Del Blu entrambi rei confessi, meritevoli della riforma in melius del trattamento sanzionatorio riservato loro in primo grado, in cui la pena base veniva determinata nella minima riduzione prevista dall'art 8 legge 203/91.

b) Quanto alle invocate attenuanti generiche chieste nei motivi di appello di entrambi i collaboratori congiuntamente alla concessa attenuante speciale ex art 416 bis. 1 co 3 cp le stesse non possono essere applicate in assenza del quid pluris diverso ed autonomo dalle ragioni che hanno consentito di riconoscere l'attenuante speciale dissociazione attuosa, che non è individuabile nelle emergenze processuali e neppure è enucleabile nelle prospettazioni difensive, laddove elencano una serie di circostanze presuntivamente idonee all'ottenimento dell'attenuante di cui all'art 62 bis cp ma invece rientranti nella dissociazione richiesta dalla norma, quale presupposto per la concessione dell'attenuante speciale di cui all'art 416 bis.1 co 3 cp

In linea di principio, le attenuanti generiche possono coesistere con l'attenuante della collaborazione ex art. 8 *cit.*: il Supremo Collegio ha chiarito, tuttavia, con consolidata giurisprudenza, che in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della attenuante premiale si fondano su diversi presupposti, poiché le prime *“non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art. 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta “post delictum”, ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e dell'attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa”* (nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che assumeva contraddittorietà della motivazione della sentenza del giudice di merito, il quale aveva concesso l'attenuante di cui all'art. 8 e negato l'applicazione delle generiche: *Cass. pen., sez. I,*

5.11.1998, n. 2137; Cass. pen., sez. V, 24.10.2013, n. 1703).

La concessione dell'attenuante speciale prevede la duplice condizione della proficuità dell'apporto dichiarativo di colui che collabora con la giustizia e la propedeutica condizione della dissociazione dell'imputato, condizione soggettiva che non si limita ad uno status processuale.

La dissociazione è una condizione richiesta dal legislatore che esige un atteggiamento preventivo e qualificato dal dichiarante, che sia dimostrazione della svolta rispetto al proprio vissuto criminale, della scelta di abbandonare il contesto criminale di appartenenza, evidentemente comportante la recisione di ogni legame con lo stesso, dimostrata dalla fattiva contribuzione al processo attraverso la confessione, le chiamate in correità e/o in reità, idonee a consentire la ricostruzione delle azioni delittuose, offrendo un contributo significativo al processo.

Infatti ai fini dell'attenuante speciale il legislatore prevede che l'imputato *"dissociandosi dagli altri, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa si portata ad ulteriore conseguenza collaborando con l'attività di polizia e l'autorità giudiziaria...."*

Dunque la positiva condotta post delictum come la intervenuta confessione e la recisione dei legami con la criminalità organizzata, spesso evocate nella richiesta di riconoscimento delle generiche concorrenti all'attenuante della dissociazione attuosa, in realtà sono profili soggettivi del comportamento e della personalità del prevenuto che ha optato per il percorso collaborativo, che non possono prescindere dalle condizioni sottese alla concessione dell'attenuante ex art 416 bis. 1 co 3 cp e pertanto non possono essere nuovamente valutate per riconoscere anche le attenuanti generiche, che riguardano parametri diversi.

Il riferimento normativo, ai fini dell'applicazione dell'art 62 bis cp, resta il disposto dell'art 133 cp, attinente alle modalità dell'azione, al contributo fornito al delitto e al ruolo rivestito dall'agente nonché, sul piano volitivo, l'intensità del dolo che ha assistito l'autore nella realizzazione del delitto.

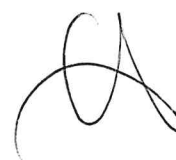
Atteso che il legislatore non tipizza e si limita ad escludere dall'ambito dell'art 62 bis cp solo le circostanze già normativamente valutate, esemplificativamente, per riconoscere le generiche, si può tener conto delle condizioni economiche disagiate al momento del fatto che hanno spinto l'agente all'illecito penale in esame, ovvero una specifica attività di riparazione posta in essere dall'autore...

In definitiva nella genericità dell'attenuante ex art 62 bis cp, che ricomprende una serie di circostanze, anche non preventivabili, va evidenziata la relazione funzionale della concessione delle generiche con la diminuzione della pena, nella ricerca di una congruità della stessa al caso concreto, nel senso che il Giudice, per le modalità dell'azione e/o per la personalità dell'autore



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi

26



ritiene conforme ad equità apportare una riduzione della pena nella specificità dell'azione delittuosa esaminata .

Osserva la Corte che sul punto gli elementi indicati dalla difesa a sostegno della richiesta concessione delle attenuanti generiche risultano assorbiti nella previsione dell'art. 416 *bis*.1, comma 3, cod. pen. (ciò vale, in particolar modo, come si diceva, per l'apporto collaborativo e la dissociazione) e sono contrastati da ponderosi e specifici elementi di disvalore, quali la gravità oggettiva dell'occorso, la particolare intensità del dolo, la negativa personalità dell'imputato (come desumibile dai precedenti penali degli imputati), connotazioni tutte prevalenti rispetto alla dedotta condotta *post delictum*, al comportamento processuale e alla prognosi di non elevata pericolosità sociale formulata dalla difesa.

Un recente arresto dalla S. C., dopo aver ribadito che *“il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, si fonda e trae giustificazione dalla utilità obiettiva che deriva dal proficuo contributo fornito alle attività d'indagine, ovvero dall'aver consentito di evitare conseguenze ulteriori all'attività delittuosa”* e che ciò non implica *“necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali si basano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole”*, ha positivamente valutato l'impugnata decisione di merito, nella parte in cui *“ha confermato la dosimetria della pena individuata dal primo Giudice ed ha congruamente escluso la ricorrenza dei presupposti giustificativi delle evocate attenuanti generiche attraverso argomentazioni prive di vizi logico-giuridici ... siccome coerentemente incentrate sia sul livello di gravità ed offensività dei fatti di reato, sia sul complessivo apprezzamento delle caratteristiche della personalità dell'imputato”* (cfr., in motivazione, Cass. pen., sez. VI, 26.04.2018, n. 38528).

Orbene, nel caso di specie, non sussistono situazioni ulteriori, non contemplate dall'art. 133 cod. pen. e da specifiche disposizioni di legge, tali da meritare una particolare considerazione, *ex art. 62 bis* cod. pen., ai fini della quantificazione della pena.

Si colgono, al contrario, elementi correlati alla gravità del fatto, alla peculiare biasimevole causale e alla negativa personalità degli autori del delitto, che ostano alla formulazione di un giudizio di positiva mitigazione della sanzione nel senso auspicato dalla difesa (cfr. Cass. pen., sez. III, 19.03.2014, n. 28535).

Peraltro gli imputati seppure in maniera differenziata non hanno avuto un ruolo secondario nell'impresa criminale come meglio si approfondirà trattando le singole posizioni, mentre i certificati penali degli stessi consegnano una qualificata biografia criminale che nella quantificazione della sanzione in concreto non può essere trascurata.



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



c) le richieste di concessione delle generiche relative agli imputati Dell'Aversano e Setola valorizzando l'ammissione degli addebiti non sono meritevoli di accoglimento, atteso che tale condotta intervenuta nel giudizio prima della discussione dei difensori con la semplice affermazione "*ammetto gli addebiti* ([redacted]) e *ammetto le mie responsabilità* ([redacted])" che risulta espressione di una scelta processualmente obbligata dal granitico impianto probatorio formatosi a carico degli stessi, comunque tardiva e incongrua per rappresentare una forma di resipiscenza o di ravvedimento dei prevenuti e per poter essere bilanciata con la pessima biografia criminale dei medesimi e con la condotta oltremodo violenta avuta nella vicenda delittuosa per cui si procede come già stigmatizzata nella sentenza impugnata.

In accoglimento del motivo di gravame introdotto nell'atto di appello di [redacted] e per le ragioni indicate nella trattazione della posizione del predetto imputato, l'aggravante dei motivi abietti deve ritenersi assorbita in quella di cui all'art 416 bis .1 co 3 cp, con effetto estensivo per tutti gli imputati, trattandosi di una duplicazione della contestazione relativa alla medesima condotta, comune a tutte le posizioni degli imputati appellanti

Passando alla valutazione dei singoli atti di gravame dei difensori si osserva:

Del Blu

In parziale accoglimento dell'appello per quanto dianzi evidenziato il Del Blu merita una pena base migliorativa rispetto a quella massima prevista dall'art 416 bis.1 co 3 cp, inflitta in primo grado, dovendo attribuirsi al suo contributo dichiarativo la svolta decisiva sul disvelamento del fatto, sicché la pena va rideterminata seppur non nel minimo edittale, in ragione della unitaria valutazione dei parametri utilizzabili ai sensi dell'art 133 cp.

Pertanto dovendo la pena essere commisurata ai parametri dell'art 133 cp coniugata alla valenza probatoria dell'apporto dichiarativo si ritiene congruo partire dalla pena base di anni 15 di reclusione in relazione al range previsto dall'art 416 bis. 1 co 3 cp, rimandando alle precedenti osservazioni rese al riguardo in ordine alla quantificazione in concreto della pena.

Le generiche vengono richieste in ragione di circostanze che sono a fondamento della già concessa attenuante della dissociazione attuosa: l'appellante a sostegno pone la condotta post delictum, la recisione dei legami con il clan, finanche la sottoposizione al programma di protezione il mutamento della condotta di vita che esclude la pericolosità dell'imputato.

Nessuna delle evocate circostanze è autonoma rispetto alla dissociazione e alle condotte esigibili dal collaboratore di giustizia che proprio in quanto tale non può essere soggetto pericoloso.

Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi

Quanto alla richiesta di continuazione, per la prima volta illustrata dalla difesa nell'appello poiché in primo grado non risulta verbalizzata detta richiesta dal diverso difensore del Del Blu, la stessa è oltremodo generica anche in ordine alla sentenza di riferimento, che è stata rinvenuta tra quelle depositate dal PM nella sentenza 1464/11 emessa nel processo [REDACTED] relativamente all'imputazione di cui all'art 416 bis cp con condotta contestata fino al 4 giugno 2009 mentre i reati fine sono consumati nell'anno 2005.

Invero la motivazione di quella sentenza si incentra in particolare sulla strategia stragista del Setola successiva ai fatti di causa.

La difesa formula la richiesta assumendo che sussisterebbe il medesimo disegno criminoso tra la condotta associativa del Del Blu e il suo concorso nell'omicidio.

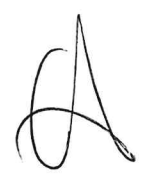
Nella consolidata interpretazione giurisprudenziale, i fatti avvinti dalla unicità del disegno criminoso devono essere preventivati o almeno preventivabili nel programma delittuoso realizzato dall'agente, tale che la sequela delle attività illecite considerate siano avvinte da unitaria determinazione volitiva che ne affievolisce la valenza criminale, sì da acquisire connotazioni criminali meno rilevanti sul piano sanzionatorio, legittimanti l'applicazione di un trattamento quoad poenam più favorevole per l'agente.

La ratio della scelta del legislatore del trattamento sanzionatorio più benevolo nell'istituto della continuazione è il riconoscimento di una minore pericolosità sociale in colui che commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, rispetto a chi commette più reati autonomi, essendosi egli ribellato solo una volta agli imperativi della normativa penale.

Si è altresì stabilito che la semplice tendenza a delinquere ovvero la presenza di un programma generico di attività criminali non sono di per sé indicative dell'esistenza dell'identità del disegno criminoso, perché, viceversa, è necessario che sin dall'inizio i singoli reati siano previsti e preordinati quali episodi attuativi di unico programma delinquenziale (Cass Pen Sez V sente 21.4.19991 n. 5101)

E dunque, se pacificamente non si richiede una progettazione specifica e dettagliata delle modalità di svolgimento di ogni singolo reato, è esigibile che l'autore si sia prefigurato fin dal principio il programma criminoso, in modo da escludere l'occasionalità dell'episodio.

Massimamente incisiva per la soluzione della questione in esame è altresì la sentenza n. 13611 del 5.4.2011 della I Sezione Penale della Cassazione, con la quale si è statuito che l'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra più reati, unificati nel vincolo della continuazione, deve essere riferito al momento dell'ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico, a nulla rilevando che questo abbia avuto una reiterazione in più episodi nel corso di un ampio arco di tempo.



La giurisprudenza ha pacificamente aderito all'individuazione della unicità volitiva sottesa all'istituto della continuazione, richiedendo la riconoscibilità della rappresentazione nella mente dell'autore delle condotte successive, già preventivate e dunque riconducibili alla unica primigenia volizione, ovvero al primo atto determinativo del delinquere, dunque atto unico di scelta criminosa e pertanto meno grave rispetto alla reiterazione delle determinazioni delittuose, espressioni di pervicacia criminale e perciò più gravemente sanzionabili.

Nella fattispecie che ne occupa sfugge la programmazione unitaria nella mente del Del Blu

Non si sottace che la contestazione dell'aggravante dell'art 416 bis .1 cp di essere partecipa all'associazione facente capo al Neri tra gli scopi del sodalizio indicati nel capo di imputazione è *"l'affermazione del controllo egemonico sul territorio realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminali rivali nel tempo e la repressione violenta dei contrasti interni"*

Pertinente al caso che ne occupa è la sentenza n. 35639 della I Sezione Penale della Cassazione, resa in data 27.8.2013, in cui ai fini del riconoscimento della continuazione tra più delitti di omicidio, è stata esclusa rilevanza alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere i componenti di famiglie avverse, stabilendo che l'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza, il che non è conferente alla faida di camorra radicata sul territorio per un lungo arco temporale.

Con riferimento ad altra vicenda, che presenta margini di incidenza con quella in esame, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso diretto al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di cui all'art 416 bis cp e un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile la continuazione sarebbe stato sufficiente il rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca. (Cass Pen I Sez sent n. 13609 del 5.4.2011); a dimostrazione che non è sufficiente l'effetto agevolativo dell'omicidio alla vita dell'associazione per decretare, con automatismo interpretativo, la continuazione tra il delitto di omicidio e il reato di cui all'art 416 bis cp

Ancora con la sentenza della Cassazione n. 2121 /2019 già sopra citata è stata apprezzata la decisione della Corte di Appello perché *coerente con la lezione della Suprema Corte*, secondo la quale, in tema di associazione mafiosa, non può sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della "societas sceleris", né che i diversi fatti di sangue siano consumati "per eseguire" il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente rispetto ai fatti di omicidio; *questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti - per ovvie ragioni - nel panorama di attività criminosa della struttura*

delinquenziale, non rappresentano, di norma, la finalità per la quale l'associazione è stata costituita (Sez. 6, n. 28023 del 6/6/2011, Lanzino, Rv. 250544; Sez. 5, n. 495 del 25/1/2000, Battaglia S., Rv. 216498). Qualora, poi, un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista della perpetrazione di omicidi, ciò non implica che ogni omicidio (che nell'ambito di esso sia stato deliberato) sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi ritenere legittimo che un tale nesso venga escluso quando l'omicidio concretamente consumato presenti il carattere dell'estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti (Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv. 240489).....

Dunque nel caso in esame non può ritenersi sufficientemente dimostrata la previsione dell'omicidio in contestazione sulla circostanza dedotta dalla difesa istante in sede di discussione che l'affiliazione dell'imputato al clan dei casalesi nel 1999 comportava la consapevolezza del coinvolgimento in fatti di sangue.

Infatti nel caso in esame l'omicidio del Rossi ha la sua scaturigine nella deliberata rappresaglia nei confronti dello stesso che avrebbe tentato di trarre nel tranello un uomo del Neri su mandato del Bianchi, sicché non vi sono i presupposti per poter ritenere che il delitto del Rossi fosse prefigurato nella mente del Del Blu al momento della sua affiliazione.

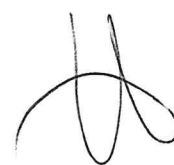
Va ribadito che la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine può configurarsi solo quando i predetti reati-fine siano stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (tra le più recenti, Sez. 5, n. 49224 del 6/6/2017, Anastasio, Rv. 271477).

Pertanto non è rispondente alla ratio e alle finalità dell'istituto della continuazione l'assunto per cui una volta accertato che il programma criminoso preveda la possibile eliminazione di ogni avversario, tale intenzione unifichi e qualifichi i successivi comportamenti poiché la deliberazione di creare un gruppo criminale e di assicurare supremazia non comporta ex se la continuazione, in chiave teleologica, con i singoli reati-fine, sicché la richiesta di continuazione va respinta.

Ne consegue che la pena nei confronti del Del Blu, alla luce delle precedenti penali di cui risulta gravato e in considerazione e dell'intervenuta prescrizione per i reati di cui al capo B) va così rideterminata: pena equa per il capo A) di rubrica, applicata l'attenuante speciale di cui all'art 416 bis.1 co 3 cp, è ritenuta quella di anni 15 di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di anni 10 di reclusione.



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi
31



Anche per il Neri la massima riduzione richiesta per l'attenuante speciale della dissociazione attuosa, allo stesso riconosciuta in primo grado non è applicabile per le argomentazioni generali dianzi esposte e tuttavia risponde a giustizia una trattamento sanzionatorio meno afflittivo.

L'imputato interviene nel processo con un portato cognitivo qualificato, in ragione del suo ruolo apicale nella struttura criminale nonché del suo doppio ruolo di mandante – esecutore nell'omicidio in esame, contribuendo proficuamente alla ricostruzione della vicenda delittuosa nei suoi passaggi essenziali, quale fonte diretta pur nei limiti dei suoi ricordi.

Come in premessa evidenziato le slabbrature mnemoniche, i momenti di non ricordo e le evidenti imprecisioni seppur del tutto fisiologiche, coniugati, sia pur in via subordinata, con il suo più ampio e decisivo contributo alla realizzazione del delitto, non consentono di riconoscergli la medesima diminuzione operata per il Del Blu.

Anche per il Neri a sostegno della richiesta applicazione delle generiche, come già in precedenza evidenziato, si postulano circostanze che non si fondano su un quid pluris autonomo, rispetto alle ragioni che hanno determinato la concessione dell'attenuante di cui all'art 416 bi.1 co 3 cp.

Non sono quindi concedibili le generiche per la gravità del fatto ma anche perché il corretto comportamento processuale, la dissociazione, la condotta post delictum, lo stile attuale di vita, la confessione, la recisione dei legami con la criminalità organizzata, indicati come requisiti utili dalla difesa, sono circostanze tutte riferibili alla dissociazione, propedeutica alla collaborazione.

Dunque va parzialmente accolto l'appello interposto ritenendo l'imputato meritevole di una più significativa riduzione della pena base ed equo appare, nell'applicazione del trattamento sanzionatorio dell'art 416 bis.1 co 3 cp fissare la pena base in anni 18 di reclusione, escluso ogni altro aumento per i reati sub B), prescritti, e con la riduzione per il rito, applicare la pena finale di anni 12 di reclusione.

sodale del Neri, esecutore materiale

Non sussistono spazi argomentativi per accogliere la richiesta principale del gravame, relativa alla concessione delle attenuanti generiche.

Alla stregua dei criteri direttivi di cui all'art 133 cp ricorrono indici rivelatori di una partecipazione decisiva al delitto risultando accertata la partecipazione dell'imputato alle riunioni deliberative con il Neri nonché il ruolo di killer svolto dallo stesso, peraltro svolto con modalità cariche di violenza concretizzate nello scaricare l'intero caricatore contro l'auto della vittima, utilizzando anche armi da guerra.

Sul piano soggettivo il [REDACTED] vanta una elevatissima caratura criminale , attestata dalla mole dei precedenti penali di cui al certificato del casellario giudiziale in atti.

Quanto al comportamento processuale non può riconoscersi una effettiva rivisitazione della sua condotta criminale atteso che l' ammissione degli addebiti, non ulteriormente argomentata , è stata resa dal [REDACTED] prima delle conclusioni difensive del primo grado ed appare necessitata da un compendio probatorio inattaccabile e, pertanto, adombra il tentativo di recuperare in limine litis un trattamento sanzionatorio più benevolo .

Va altresì respinto il motivo con il quale si chiede l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, poiché risulta accertato in atti che il [REDACTED] ha partecipato al momento alle riunioni in cui si decideva l'omicidio ed era chiara la causale dello stesso .

L'agguato al Rossi rientra nella faida con il gruppo Bianchi ; nello specifico fu motivato dalla volontà di vendicare altro precedente omicidio subito dal gruppo Neri dunque tutti coloro che erano alla riunione deliberativa avevano contezza che si stava programmando un omicidio e si sarebbero pianificate le modalità per la successiva esecuzione.

La tesi difensiva che il [REDACTED] abbia partecipato all'agguato in extremis, prelevato per caso senza partecipare alle riunioni pregresse non corrisponde alla realtà processuale.

Al riguardo convergono le dichiarazioni di entrambi i collaboratori di giustizia ; in particolare ricorrono le dichiarazioni del Del Blu che ha riferito delle pressioni del [REDACTED] affinché di velocizzasse l'esecuzione quando ancora non si era trovata la vittima predestinata, ricordando che che anche il Verdi si lamentava di tali sollecitazioni; ed inoltre lo stesso Neri dà contezza del tempo intercorso dopo la decisione omicidiaria, facendo riferimento al "fabbro " che *andava girando* per trovare il Rossi.

Dunque concorrono i requisiti dell'aggravante emergendo il congruo lasso temporale tra la decisione e l'esecuzione omicidiaria , durante il quale i correi - tra i quali il [REDACTED] - hanno mantenuto ferma la determinazione ad uccidere senza ripensamenti .

Non si ritengono fondate le ragioni a sostegno della richiesta subordinata della esclusione dei motivi abietti , dedotto unicamente nel gravame del [REDACTED].

In primo grado è stata ritenuta l'aggravante non assorbita ma concorrente quella speciale della finalità mafiosa perché trovava conforto nella sentenza della Suprema Corte in un caso specifico analogo a quello per cui si procede , in cui era stata riconosciuta l'autonomia della aggravante dei motivi abietti , riportata nella motivazione della sentenza di primo grado .

Questa Corte non condivide le motivazioni del gravame laddove si assume che la condotta del Setola non è stata tale da suscitare nella persona di media moralità un senso di ripugnanza e di disprezzo : affermazione opinabile , comunque espressione di un sentire personale, che viene

ulteriormente spiegato da un criterio di valutazione che si aggancia *all'ambiente di vita* così espresso: *"nel caso di specie l'ambiente criminale ove è maturata la vicenda induce purtroppo ad una sorta di assuefazione alle logiche omicidiarie dell'autore del delitto"*.

La prospettiva difensiva induce a una benevole valutazione di devianze non agganciata a dati normativi, laddove il criterio valutativo di ordine generale sull'abiezione del movente è correlato alla percezione del comune sentire, riferibile all'uomo medio, al consorzio civile, che non sia dipendente del contesto di appartenenza dell'agente (rilevabile invece ai fini delle generiche); diversamente per riconoscere la sussistenza dei motivi abietti e futili si determinerebbe un criterio variabile dipendente dal contesto di appartenenza dell'imputato.

Tuttavia proprio il tenore letterale dell'imputazione dei motivi abietti impone l'assorbimento dell'aggravante di cui all'art 61 n.1 cp nell'aggravante speciale di cui all'art 416 bis. 1 cp

Infatti la contestazione in fatto del motivo abietto indica lo scopo dell'omicidio nella finalità di eliminare un componente dell'opposta fazione Bianchi nell'ambito della faida con il gruppo Neri, al fine di garantire e stabilire l'egemonia del gruppo Neri sul territorio e coincide compiutamente con il sostrato contenutistico dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa finalizzata alla supremazia del gruppo Neri sul territorio di cui all'art 416 bis.1 cp, risolvendosi in una doppia contestazione di una medesima condotta

L'assorbimento dell'aggravante non incide nel calcolo della pena poiché persiste l'aggravante della premeditazione, che determina l'applicazione della pena dell'ergastolo per l'omicidio che ne occupa.

Ne consegue che la pena come inflitta in primo grado appare equa e correttamente determinata, in questo grado suscettibile di rideterminazione solo in ragione della dichiarata prescrizione dei delitti contestati al capo B) di rubrica.

Ne consegue che per l'omicidio premeditato va applicata al [REDACTED] la pena dell'ergastolo, ma senza isolamento diurno in quanti va eliso l'aumento per la continuazione con i reati sub B) ormai prescritti e con la diminuzione del rito la pena finale comminata è quella di anni trenta di reclusione.

- sodale del Neri, esecutore materiale

La posizione dell'imputato nel processo è omologa a quella del soggetto precedente.

Il primo motivo di gravame risulta infondato.

La difesa chiede l'annullamento della sentenza per carenza motivazionale, asserendo che la motivazione è una replica della ordinanza di custodia cautelare, parametrata su un quadro indiziario non sufficiente per la formazione del giudizio di colpevolezza.



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



Ritiene invece questa Corte che l'impianto argomentativo della sentenza impugnata appare circostanziato nella ricostruzione del fatto e individualizzante nell'attribuzione delle responsabilità, oltre che logicamente conseguente, peraltro distaccandosi dalla prospettazione accusatoria relativamente alla valutazione della posizione del Verdi

La sentenza appellata risulta dunque supportata da una valutazione pertinente del Giudicante che non può essere stigmatizzata a causa della parziale convergenza con le tesi dell'Accusa.

In ogni caso il legislatore prevede che la carenza motivazionale della sentenza di primo grado possa essere integrata dalla motivazione della sentenza di appello.

A carico dell'imputato convergono le chiamate in correità dei collaboratori di giustizia

Del Blu e Neri reciprocamente riscontrantesi, la cui attendibilità, ampiamente motivata dal Gup, va confermata in questa sede, anche alla luce delle chiamate in reità di altri collaboratori e all'ammissione di responsabilità dell'imputato nel corso del giudizio.

D'altronde nei motivi di gravame non vi è specifica impugnazione in ordine alla colpevolezza dell'imputato, giacché le richieste dell'appello, anche in questo corso, sono relative unicamente al trattamento sanzionatorio.

Va respinta la richiesta di concessione delle generiche nella massima estensione, richiesta inconferente rispetto alla condotta delittuosa, alla personalità al comportamento processuale dell'imputato.

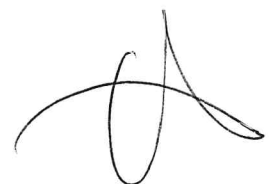
Il [redacted], al pari del [redacted], manifesta una spiccata propensione criminale, come attesta il certificato penale dello stesso e la condotta efferata avuta nel corso dell'omicidio in contestazione, allorché scaricava l'intero caricatore contro la vittima e solo quando la sua colpevolezza risultava dal quadro granitico probatorio, prima che concludesse la difesa si è limitato ad una generica ammissione di colpa

Tanto considerato va superata la doglianza difensiva di una presunta disparità di trattamento con la posizione del [redacted], poiché la diversità della funzione nell'azione delittuosa è circostanza che il giudicante è tenuto ad apprezzare unitamente alle altre circostanze e alla confessione resa; nella fattispecie che ne occupa l'imputato, a dire del Neri, è presente alla riunione in cui si decretò la morte di Rossi, al pari del [redacted] e del [redacted] ma inoltre è stato uno degli esecutori materiali, rivestendo un ruolo più gravato nella contribuzione alla realizzazione dell'agguato.

La personalità dell'imputato ai fini delle generiche è circostanza che va valutata ai sensi dell'art 133 cp e il [redacted] anche sotto questo profilo è personaggio di maggiore spessore criminale rispetto al [redacted] e dunque tali differenziazioni, oggettive e soggettive, legittimano un diverso trattamento sanzionatorio.



Il Funzionario Giudiziario³⁵
Goffredo D'Orazi



Pertanto nel caso del [REDACTED] (come per [REDACTED] la pena viene rideterminata in ragione della prescrizione dei reati sub B) ; il che comporta l'esclusione dell'isolamento diurno applicato in primo grado congiuntamente alla pena dell'ergastolo; sicché la pena allo stato inflitta all'imputato è quella dell'ergastolo, ridotta per la diminuzione del rito alla pena di anni trenta di reclusione .

[REDACTED]

Non merita accoglimento il primo motivo del gravame finalizzato all'esclusione dell'aggravante speciale dell'art 416 bis.1 cp, poiché nella ricostruzione della condotta offerta dal [REDACTED] Del Blu e riscontrata dal [REDACTED] Neri, condivisa da questa Corte, il [REDACTED] Francesco ha partecipato alla riunione in cui fu pianificato l'omicidio del Rossi, rispetto alla quale il compendio probatorio concludente ha trovato ulteriore riscontro nella confessione incondizionata del prevenuto, che, dunque riconosce di aver posto in essere la condotta delittuosa nei termini che gli vengono contestati, anche con le aggravanti ascrittegli.

D'altronde la pianificazione dell'omicidio e la causale dello stesso acclarano inequivocabilmente la matrice camorristica e lo stesso Neri annovera la presenza dei [REDACTED] nel summit con [REDACTED] e [REDACTED] il Del Blu in cui si decise la morte di Rossi

Quanto alla richiesta subordinata finalizzata al riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione al proprio assistito ex art 114 cp, la richiesta non è accoglibile in punto di diritto poiché il legislatore prevede quale causa ostativa all'applicazione dell'attenuante di cui all'art 114 cp il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art 112 cp in relazione al numero delle persone che parteciparono al delitto, non inferiore a cinque.

L'aggravante dell'art 112 cp in questo processo è stata contestata agli imputati nel capo di imputazione ed è stata ritenuta nel corso del giudizio avendo accertato che all'omicidio concorsero almeno sei imputati, avendo riguardo anche alla condanna di [REDACTED], *reo confesso non appellante*

A fortiori si osserva che la partecipazione del [REDACTED], maturata in un contesto di camorra, costituisce un segmento decisivo all'attuazione del disegno criminoso, propulsivo della realizzazione dell'evento mortale, tale da non poter ritenere la sua condotta fungibile e il suo apporto minimale.

Le condotte deponenti per un apprezzabile comportamento post delictum quale detenuto esemplare che ha goduto di permessi premiali vanno considerate ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, già concesse in primo grado, bilanciate in termini di equivalenza con le contestate aggravanti, bilanciamento che resta congruo per l'estrema gravità del fatto delittuoso, come globalmente valutato (per la causale, le risorse a disposizione, le modalità del fatto il

contesto di camorra, la qualificata personalità criminale dell'imputato) che non consente di pervenire ad un giudizio di prevalenza alle generiche , ma tuttavia, in un' applicazione armonica delle pene , correlata alla specifica portata del contributo di ciascun imputato si ritiene di poter comunque modificare in melius il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato.

Infatti è stato accertato che il [REDACTED] ha partecipato alle riunioni con il Neri , senza svolgere ulteriori compiti e, peraltro, gli altri interlocutori presenti quali il [REDACTED] , il [REDACTED] e il [REDACTED] erano di ben altro e più importante calibro criminale , dal che è desumibile che il [REDACTED] non abbia rivestito una posizione determinante al fine del rafforzamento del proposito criminoso degli astanti , né abbia potuto avere un peso decisivo sulla determinazione omicida, trovandosi in posizione sottordinata rispetto agli elementi apicali del sodalizio.

Il motivo subordinato che censura l'aumento apportato al [REDACTED] a titolo di continuazione per i reati concernenti le armi , ritenuto eccessivo , decade alla luce della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ascritti all'imputato al capo B) di rubrica .

Per l'effetto nei confronti di [REDACTED] , con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ordinarie , la pena può essere costruita partendo dalla pena base di anni 21 aumentata per l'art 7 legge 203/91 nel minimo di un terzo ad anni 28 ,non più aumentata ex art 81 cpv x le armi (ora prescritte) , ridotta per il rito alla pena finale di anni diciotto mesi otto di reclusione.

IL VERDI

Ad avviso di questa Corte fondato è l'appello del PM.

Si premette che non si è proceduto a rinnovazione dibattimentale in ottemperanza all'art. 603 cpp vigente che al comma 3 bis (introdotto dalla riforma Orlando con la legge 103/2017 e modificato dalla riforma Cartabia con il decreto legislativo 150/2022) che nel regolamentare l'appello del PM avverso una sentenza di proscioglimento per motivi relativi la prova dichiarativa statuisce che il giudice, ferme le regole stabilite ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo deve disporre la rinnovazione soltanto:

- 1) nel caso di prove dichiarative assunte in udienza durante il giudizio dibattimentale di primo grado
- 2) nel giudizio abbreviato nel caso di prove dichiarative assunte *all'esito di integrazione probatoria disposta dal giudice, d'ufficio o su richiesta condizionata.*

E' evidente che l'appello è stata presentata avverso sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato in cui nessuna integrazione probatoria fu operata .



Il Funzionario Giudiziario 37
Goffredo D'Orazi



Peraltro non si ravvisa necessario al fine del decidere procedere d'ufficio alla rinnovazione dibattimentale e non si versa nel caso di prove sopravvenute .

D'altronde l'appello del PM non contesta la prova dichiarativa nel suo contenuto o nel modo di acquisizione della prova, ma piuttosto la interpretazione della stessa e la valutazione giuridica della valenza riscontrante della dichiarazione del Neri , non formulando richieste di integrazione istruttorie

Si condivide l'interpretazione dell'appellante sulla non consequenzialità logica della motivazione della sentenza impugnata.

Nella valutazione delle emergenze processuali deve inquadrarsi l'impianto argomentativo sotteso alla decisione assolutoria.

Il Giudicante ha ritenuto fonte attendibile il Del Blu e le chiamate in correità dello stesso sono state correttamente valutate di grande rilevanza probatoria in quanto provenienti di una fonte diretta che collabora genuinamente , sebbene non fosse stato coinvolto nelle indagini per l'omicidio di Rossi

In particolare:

1) il Del Blu confessa il suo coinvolgimento , descrive con coerenza logica ed estrema puntualità la vicenda delittuosa operando chiamate in correità nei riguardi degli altri imputati provate da adeguati riscontri e nel caso specifico chiama in correità il Verdi attribuendogli il suo medesimo ruolo di specchietista ;

2) rende dichiarazioni autoaccusatorie e in relazione al coinvolgimento del Verdi confessava di essere stato lui ad attrarre il Verdi nell'esecuzione dell'agguato, chiedendo ai capi di essere coadiuvato nelle ricerche sul territorio di uomini del gruppo quali bersagli da eliminare; chiese espressamente l'ausilio del Verdi cognato di Gialli (aveva sposato la sorella)

Il Verdi era stato coinvolto nell'omicidio di Rossi nel 1996

3) l'analogia dei compiti ha comportato fisiologicamente un contatto diretto tra il chiamante e il chiamato in correità ovvero tra il Del Blu e il Verdi che ha avuto un peso determinante nella fase esecutiva dell'omicidio, quando il Del Blu dopo aver avvistato l'auto con a bordo il Rossi la perde di vista e chiede l'intervento del rinforzo, del che il proponente rende una narrazione dettagliata dell'avvistamento e dell'esecuzione riferendo dettagli appresi dallo stesso

;

Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi

4) Il Del Blu indica la presenza di quattro auto sulla scena dell'omicidio riferibili all'auto della vittima trova sul posto dalla pg operante, l'auto del commando esecutivo con a bordo i killer, l'auto GOLF del padre da lui utilizzata nella circostanza e l'auto del Verdi;

La diversa indicazione della collocazione del Gialli nelle dichiarazioni del Neri che lo indica come apripista, mentre ricorda che il [REDACTED] guidava l'auto del commando sulla quale viaggiava anche lui non è convincente all'esito di una logica lettura degli atti.

Va segnalato che il Del Blu sulla posizione del Gialli è riscontrato dal collaboratore Neri (cugino) che ha reso dichiarazioni quale fonte de relato del Neri accusando il [REDACTED] Neri e Gialli quali autori dell'omicidio e riferendo che proprio il Gialli in altra circostanza gli aveva dichiarato di essere alla guida dell'auto che trasportava il gruppo di fuoco.

Il Neri ha riferito che la "battuta" dopo l'avvistamento del Rossi avvenne con una telefonata, ma non ricordava se da parte del Gialli o di Del Blu nelle prime dichiarazioni aveva detto del Del Blu, per cui il Gialli a suo avviso era nella sua autovettura che indicava in una FIAT TIPO di colore bordeaux;

5) Il Del Blu forniva indicazioni dettagliate in ordine alla identificazione del Verdi : sul suo lavoro di fabbro, la sua abitazione, il luogo di lavoro, l'auto che aveva in uso al momento indicata in una Fiat Tipo bianca targata Modena ; circostanze tutte riscontrate dalla pg operante.

6) quanto alla chiamata in correità del Del Blu nei confronti di Gialli si registra il dato storico della intervenuta sentenza non definitiva della III Sezione della Corte di Assise di Appello Ass emessa in data 15.2.2024 che ha confermato la sentenza di condanna n. 26/22 resa dalla II Sezione della Corte di Assise di Napoli acquisita in atti.

Il Giudice di primo grado dà credito al dichiarato accusatorio, invero già riscontrato dalla generica nella verifica dell'auto effettivamente in uso al Verdi

In motivazione viene evocato il riscontro della prospettazione accusatoria valorizzando le dichiarazioni de' Neri quale un elemento esterno individualizzante, ma non ritenendolo adeguato a riscontrare la chiamata in correità del Del Blu nei confronti del

Si riconosce l'attendibilità soggettiva del Neri e anche nella narrazione dell'episodio si ritiene sia stato genuino ma ha manifestato un ricordo meno nitido di quello del Del Blu

Osserva questa Corte che effettivamente nel narrato di Neri si registrano più momenti in cui lo stesso dichiara di non avere un ricordo preciso : non ricorda per esempio il



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



cognome del Del Blu che chiama sempre "Blu" ; non ricorda se il Del Blu avesse partecipato alla riunione in cui fu decisa la morte del Rossi ; non ricorda chi avesse avvisato il Del Blu del buon esito dell'agguato pur non escludendo che potesse essere stato lui; non ricorda se il Verdi fosse stato tirato dentro nella vicenda delittuosa dal Del Blu o dal Gialli ; non ricorda se fossero state usate schede dedicate, pur ammettendo che era una prassi invalsa nel clan in queste circostanze; anche sul ruolo di apripista del Gialli riferiva del la tipologia auto usata dallo stesso ma senza averne certezza (*se non ricordo male mi sembra fosse una Tipo - cfr verbale di interrogatorio del 5 aprile 2017 fol 4*).

Ad avviso della Corte deve ritenersi che in questo processo il attendibile, è una fonte dichiarativa che ha minore capacità mnemonica ; la distanza temporale dal fatto , il numero delle azioni omicidiarie in cui il Neri veniva coinvolto quale mandante ha potuto sfrangere il ricordo , ma va tenuto conto anche che non conosceva il prima dell'agguato , il che giustifica il mancato riferimento nelle prime dichiarazioni, ma quando ricorda un altro che era con il Del Blu lo identifica *come un altro specchietista* .che svolgeva il lavoro di fabbro e che andava girando come il Del Blu per il Rossi , così sufficientemente individualizzando il Verdi.

Di fatto il Neri in qualità di mandante ancor più se latitante, verosimilmente non è stato in contatto diretto con il Verdi ; ha dichiarato di non conoscere neppure la vittima, scelta solo per la riferita vicinanza al gruppo antagonista; tanto meno conosceva il terzo uomo che pure fungeva da specchietista coinvolto dal Gialli o forse dal Del Blu , dichiarava di non averlo utilizzato successivamente pur ignorando se in qualche ulteriore occasione avesse collaborato con costoro.

Appare del tutto plausibile che , anche in ragione della serialità delle attività delittuose in cui era stato mandante e delle faide in corso, il Neri , a distanza di circa venti anni , abbia potuto avere slabbrature mnemoniche sull'omicidio in contestazione , anche perché l' "aiuto specchietista" aveva contatti diretti con il Del Blu o il Gialli nonché con il [REDACTED], indicato dal Neri come il preposto a curare i contatti con gli specchietisti, circostanza riscontrata anche dal Del Blu quando riferiva le pressioni subite da lui e dal Verdi da quest'ultimo perché si accelerasse la individuazione di un bersaglio da colpire .

Tuttavia nel dictum del Neri vanno riconosciuti gli estremi di un valido riscontro individualizzante alla chiamata in correità del Del Blu , connotata da una pregnante forza probatoria.

Al riguardo va ricordato che la Cassazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova indiziaria stabilisce che i requisiti della molteplicità della concordanza e della gravità sono tra



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



loro collegati e si contemperano nel senso che in presenza di indizi poco significativi può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi quando una sola possibile è la ricostruzione accusatoria del fatto, ma in presenza di indizi particolarmente gravi può essere sufficiente un numero ridotto di indizi per il raggiungimento della prova del fatto (Cass V sezione sentenza n. 16397 del 21.2.2014)

Analogamente dato giurisprudenziale consolidato è che il riscontro alla chiamata in correità può essere fornito da qualsiasi elemento esterno al chiamante e quanto più pregnante sul piano probatorio è la chiamata in correità tanto la prova può essere raggiunta anche da un riscontro meno forte seppur sempre individualizzante e autonomo, come quello offerto dal Neri che riferisce per conoscenza diretta la presenza di un altro specchietista, che collega al Di Blu, che ne rende atto, o al Gialli suo fedele affiliato, de relato avendo appreso che era un fabbro, per scienza diretta dichiarando che da lui fu utilizzato in quell'unica occasione. Che Neri avesse chiaro il ruolo assunto dal ragazzo è dato certo non solo perché nel verbale di interrogatorio riferisce specificamente di un altro specchietista, ma perché sostanzia il concetto laddove afferma: *“ lo stesso girava per identificare il Rossi* frase che viene riferita proprio nel contesto in cui rendeva dichiarazioni in ordine all'omicidio del Rossi e offre il senso univoco del compito di intercettare la vittima; testualmente nel verbale del 5 aprile 2017 si evidenzia a domanda specifica del PM sul delitto Rossi il propalante dichiarava *“ Mi chiedete dell'omicidio di Rossiil ruolo di specchietista era ricoperto da un ragazzo che anch'egli sta collaborando con la giustizia mi sembra tale Blu (in luogo di "Del Blu")..... Posso dire che vi era anche un altro ragazzo che si è occupato di fare da specchietista, di cui però non conosco l'identità. lo stesso girava sempre per identificare il Rossi. Non ricordo chi tra il Del Blu o il Giallo ... mi disse che questo ragazzo era una brava persona e faceva il fabbro. Non ho utilizzato questo ragazzo per altri eventi omicidiari. Non posso dire se lo stesso abbia dato ulteriore apporto ad uno tra Del Blu e Gialli) cfr fol 3 verbale di interrogatorio del 5 aprile 2017*

Tanto costituisce una piattaforma dichiarativa oggettivamente congruente sul piano probatorio; e dunque va affrontata l'ultima perplessità espressa nella sentenza impugnata: la tardività della chiamata in correità del Rossi

Sulla questione valgono le considerazioni già espresse sulla plausibilità del deficit mnemonico del Bidognetti, attesa l'enorme portata della sua attività criminale e le numerosissime azioni di fuoco in cui ha agito con funzioni decisionali, talvolta organizzative ed esecutive, ma non occupandosi in prima persona di ogni dettaglio per ogni singolo accadimento delittuoso, ancor più nei periodi di latitanza, difficilmente poteva avere un vivido ricordo a distanza di anni; ed ancor più in



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



questo caso in cui il Verdi è stato attivo in un segmento dell'azione, recuperato da altri correi, come dimostra la circostanza che a lui, pur essendo incaricato di fare lo specchietista come il Del Blu non gli fu assegnata una utenza dedicata

Sebbene Neri abbia reso le prime dichiarazioni il 19.9.2007 ma del soggetto identificato nel Verdi abbia parlato nel verbale di interrogatorio del 5.4.2017 lo iato cronologico ex sé e senza indicazione di elementi inquinanti le dichiarazioni rese, non vale a screditare la genuinità della fonte.

La tardività delle accuse al Verdi può essere spiegata con la circostanza di aver messo a fuoco col tempo l'episodio e ancor più la partecipazione di un altro soggetto il cui ruolo di rinforzo nella ricerca dalla vittima fu sollecitata da altri, verosimilmente essendosi limitato, in quanto capo del sodalizio, a prestare il suo ineludibile consenso.

Ne consegue che si ravvisano circostanze obiettive che giustificano l'intercorso lasso temporale, di tal che il collaboratore rendeva le dichiarazioni che più immediatamente erano presenti nella sua memoria e, allorché gli veniva chiesto dal PM di riferire nello specifico sull'omicidio del Rossi, ricostruiva dettagliatamente il fatto e riferiva della presenza di altro soggetto, potendo escludersi l'assunto del Gip che attribuisce *al flusso circolare di informazioni* la dichiarazione postuma acquisita dal propalante per un plurimo ordine di motivi:

- in primis l'asserzione non è fondata su alcun elemento sintomatico, ma è allusione ad un improprio condizionamento sul dichiarante, in assenza di indizi o anche meri sospetti di avvenuti contatti del collaboratore, che già dal 2007 collaborava con la giustizia, per cui deve ritenersi fosse stato allontanato dal luogo di appartenenza né potesse avere contatti con contesti di criminalità camorristica, essendo sottoposto a programma di protezione e gestito dal Servizio Centrale di Protezione;

- in punto di logica l'assenza di informazioni tardive è confortata dal tenore della dichiarazioni resa con riguardo all'imputato, laddove specificava di non conoscerlo, né di essere in grado di indicare il nome ma lo individuava per il mestiere, ricordando che mai più venne utilizzato per altri omicidio; il che è compatibile con un ricordo che riaffiora nel tempo focalizzando l'episodio, in cui viene alla memoria anche la partecipazione di un altro, un ragazzo a lui ignoto che gli avevano detto facesse il fabbro, legato al Gialli, uomo che godeva la sua massima fiducia.

Ad avviso di questa Corte tale ricostruzione appare plausibile in punto di logica, laddove resta ipotesi astratta e illogica la delazione ricevuta da soggetti non meglio identificati che fossero riusciti a contattare ed informare il Neri, già collaboratore di giustizia, inducendolo ad accusare falsamente il Verdi che, per quanto risulta agli atti, non aveva una posizione



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



Replicando agli specifici rilievi difensivi espressi nel corso delle discussioni alle udienze 4 e del 7 marzo 2024 si osserva:

Quanto alle argomentazioni dell'avv. [REDACTED]

La dedotta circostanza che prima del Di Blu nessun collaboratore di giustizia abbia menzionato o accusato il Verdi è del tutto neutra.

Infatti deve tenersi conto delle modalità di ingresso dell'imputato nella vicenda omicidiaria in esame. Invero se il Neri non lo conosceva si deduce che il Verdi fosse stabilmente operativo nell'organigramma associativo, atteso che il Del Blu, estremamente puntuale e circostanziato, riferisce di aver preso l'iniziativa di chiedere di essere coadiuvato dal

al momento in cui gli venne conferito l'incarico di specchietista, che conosceva come cognato e vicino di casa di Gialli a sua volta [redacted] [redacted] affiliato al clan dello stesso.

Una convocazione straordinaria in cui lo stato di incensuratezza del Verdi, lungi dall'essere ostativa come prefigura la difesa, favoriva l'efficacia della funzione di specchietista poiché trattandosi di un soggetto estraneo dal contesto non avrebbe indotto sospetti nella vittima.

Inoltre il ruolo assolto dal Verdi non esigea un particolare spessore criminale; lo specchietista si limita a girare in auto e ove vede la vittima predestinata la segnala ai correi che intervengono , risultando esaurita nella segnalazione la funzione svolta dall'imputato .

Dunque allo specchio si chiede l'affidabilità e la circospezione oltre che la puntualità nella ricerca; il Verdi, per i legami parentali e la vicinanza anche ad Gialli, uomo che godeva l'estrema fiducia del Neri, offriva garanzia di affidabilità per essere di rinforzo al Del Blu.

La discrasia rilevata dalla difesa sul numero dei veicoli intervenuti sulla scena dell'omicidio (per Del Blu trattandosi di quattro auto e per Neri di cinque) è circostanza che non incide sulla colpevolezza del Verdi e che va risolta dall'attenta disamina della dinamica dell'azione criminosa e dei ruoli ricoperti dagli imputati , che privilegia la ricostruzione del Del Blu , come più specificante si dettaglierà in prosieguo .

Il Del Blu ha riferito delle auto indicando specificamente la presenza della Fiat Tipo del Verdi che precedeva l'auto dei killer laddove il Neri indicava (*se ben ricordava*) la presenza di una Fiat Tipo che era guidata dal Gialli , ma tanto non esclude la partecipazione del Verdi nell'omicidio , la cui presenza è indicata con certezza dal .

L'assoluzione del Verdi nella motivazione del GUP non mette in dubbio l'attendibilità intrinseca del Neri, fonte proficua e destinatario della circostanza speciale della dissociazione attuosa; sicché l'assunto difensivo della incongruenza probatoria, non essendo stato riscontrato dal Del Blu il dichiarato del Neri è infondato, atteso che i chiamati in correità ad eccezione del Verdi, hanno tutti ammesso le proprie responsabilità e anche nel confronto del predetto le dichiarazioni del Neri pur nei limiti della sua conoscenza personale sono individualizzanti.

Con riferimento allo svolgimento della funzione di specchietista non vi è confusione tra Gialli e Verdi giacché il Neri parla di un altro soggetto, non in alternativa ma in concorso con il Del Blu o con il Gialli, il che non costituisce discrasia rispetto al compendio dichiarativo acquisito.

Si ricorda che la Cassazione ha ritenuto sufficiente ad integrare valido riscontro anche elementi di ordine logico, purché caratterizzanti e nei riguardi dell'imputato Tamburrino la caratterizzazione fornita dal Neri non sé solo nella corretta indicazione della attività lavorativa di fabbro ma anche nel collegamento con il Gialli che conferma il dichiarato del Del Blu e trova una consistenza logica nel legame familiare del Verdi con la famiglia Gialli.

Le conclusioni dell'Avv. [redacted]

In ordine alle argomentazioni dell'avvocato [redacted] a sostegno della conferma della sentenza di assoluzione del proprio assistito, si osserva quanto segue:

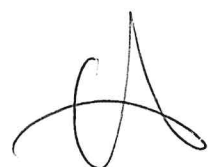
Il difensore attraverso una lettura delle risultanze processuali alternativa alla prospettazione accusatoria, introduce la sua versione dei fatti rappresentando la correttezza dell'esito decisionale del primo grado, ma censurando la sentenza laddove non erano stati colti molti elementi a favore del Verdu ed anzi erano stati travisati elementi spuri utilizzati come riscontri probatori, esemplificativamente in ordine alla valenza riconosciuta alla verificata indicazione del Del Blu del luogo di abitazione del Verdi, con il quale il propalante aveva già un rapporto di conoscenza.

Ancor più il gravame del PM non convince la difesa sul profilo della estrema valorizzazione della deposizione del Del Blu e del recupero delle dichiarazioni del Neri.

Invitando al raggiungimento di un convincimento di colpevolezza attraverso la prova logica e la critica del materiale processuale, il difensore affronta il tema della attendibilità oggettiva del dichiarato dei collaboratori non intendendo sminuire l'attendibilità soggettiva di ciascuno.



Il Funzionario Giudiziario 44
Goffredo D'Orazi



Viene rimarcato dalla difesa che il Neri inizia la sua collaborazione il 17.9.2007 e il Del Blu collabora nel 2008.

Rileva il difensore che il giudizio positivo della collaborazione richiede che tra le connotazioni dichiarative ci sia la costanza, non rinvenibile nelle progressive dichiarazioni del Verdi che per sette interrogatori non menziona mai il Verdi e invece lo fa quando non era più detenuto in carcere bensì agli arresti domiciliari, circostanza che indurrebbe a ipotizzare la possibilità di contatti del collaboratore di giustizia con altre fonti informative che potrebbero averlo indotto a rendere dichiarazioni etero accusatorie nei riguardi del Verdi.

Al riguardo rileva la difesa che Neri (cugino) legato al Neri da rapporti di parentela e partecipe alle riunioni in cui veniva deciso l'omicidio non chiamava in reità il Verdi.

Si segnala che il Neri dieci anni dopo - il 5 aprile 2017 - chiama in correità un altro soggetto, di cui a suo dire avrebbe parlato anche il Blu (da intendersi il "Del Blu") il che confermerebbe quel flusso circolare di informazioni evocato dal Gup nella sentenza di assoluzione poiché nel corso del decennio il Neri nei tanti processi avrebbe avuto occasioni di incontro con esponenti del contesto camorristico della zona di appartenenza, fonti di informazione per il collaboratore, assunto ulteriormente suffragato dalla circostanza che nel corso del suo interrogatorio è lo stesso Neri a dichiarare che il Del Blu aveva già parlato del fabbro.

Pertanto la difesa ravvisa discrasie insuperabili nelle dichiarazioni dei due collaboratori principali che non consentirebbero di individuare una convergenza qualificata del narrato ai fini probatori.

Difatti il Del Blu collo il Gialli sull'auto del commando esecutivo con [redacted] e Neri. Il Neri che viaggiava a bordo della Lancia Thema col gruppo di fuoco indica nel [redacted] e nel [redacted] gli altri passeggeri e ricorda che il Gialli era indicato come apripista a bordo della Fiat Tipo di colore bordeaux.

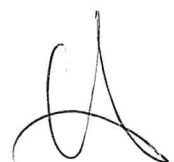
Ad avviso della difesa va privilegiata l'indicazione del

Infatti il ruolo di autista attribuito dal Del Blu al Gialli non si riscontrerebbe nelle dichiarazioni del Neri che indica il [redacted] come conducente dell'auto sulla quale viaggiava il commando esecutivo, il quale avrebbe impattato con l'auto della vittima, non riuscendo a frenare in tempo quando l'avevano raggiunta.

Secondo la difesa rafforzerebbe l'assunto del Neri la dichiarazione del Del Blu che dice di aver chiamato il Gialli perché facesse intervenire il fabbro ossia il Verdi, quando dopo aver avvistato il Rossi l'aveva perso di vista; dal che dovrebbe dedursi che il Gialli era in altra auto.



Il Funzionario Giudiziario 45
Goffredo D'Orazi



Rappresenta ancora la difesa che Neri ,nel verbale del 23.1.2008, annovera altri soggetti coinvolti nella fase organizzativa che avrebbero ben potuto fungere all'occorrenza i compiti di specchietista nella ricerca della vittima tra i quali lo stesso [redacted] ed altri , circostanza che induce a ritenere fuor di logica l'uso di un estraneo al clan , un soggetto incensurato, dunque inesperto, che si serviva della sua auto personale e che non aveva una scheda dedicata , nei cui confronti inopinatamente non si erano usate le cautele di prassi per gli omicidi gestiti dal clan . Altrettanto anomalo per il difensore resta la circostanza che Neri , all'epoca capo clan, non avesse avuto pregressa contezza del coinvolgimento del Verdi che neppure conosceva - un modus operandi estraneo al sistema e incompatibile con la struttura militare del clan

Infine divergenze non conciliabili sono ravvisate anche laddove il Del Blu dice di aver perso di vista il Rossi e il Neri ignora la circostanza anzi dichiara che il Del Blu gli aveva telefonato dicendogli di aver visto il Rossi

Il Del Blu dichiarava che anche in quella contingenza chiamava al Gialli per chiedere di far intervenire il fabbro, e dunque il Gialli non era in auto con il Neri.

Sul numero delle auto ad avviso del difensore ricorre un' ennesima incompatibilità delle due narrazioni , dovendo privilegiarsi la narrazione del Neri : Del Blu afferma di essersi trovato dietro a Verdi che precedeva l'auto dei killer ; Neri dice che al momento del sinistro si trovava dietro l'auto del Gialli rileva la difesa che se fosse stata vera la ricostruzione del Del Blu, Neri avrebbe dovuto seguire l'auto del Verdi .

Si rappresenta anche che il Del Blu ha riferito che nel corso dell'azione omicidiaria il [redacted] gli aveva telefonato dicendo di spostarsi per lasciarlo passare , quindi evidentemente l'auto del Del Blu era quella che precedeva all'auto del gruppo di fuoco .

Quanto alle dichiarazioni rese dal Neri sulla presenza di altro specchietista osserva il difensore che Neri abbia potuto avere informazioni successive ai primi interrogatori in cui affermava che lo specchietista era un ragazzo che stava collaborando con la giustizia e che si chiamava Blu , il che varrebbe a dimostrare contatti pregressi in cui il Neri era stato informato della collaborazione del Del Blu (e dunque latu sensu dimostrerebbe la possibilità di canali di informazioni di cui si era avvalso il collaboratore).

In definitiva il compendio di tali divergenze irrisolte determinerebbe quanto meno una insuperabile incertezza della prova che a giudizio della difesa imporrebbe una sentenza assolutoria

Ad avviso di questa Corte tutti i rilievi difensivi riportati in precedenza possono essere superati attraverso una obiettiva lettura delle risultanze processuali.



Il Funzionario Giudiziario 46
Goffredo D'Orazi



La ricostruzione proposta dal difensore sceglie di privilegiare la versione del Neri quale fonte di riferimento della descrizione della dinamica dell'azione criminosa rispetto alla versione del Del Blu, versioni che, a parere di questa Corte, non divergono nel nucleo essenziale della condotta quanto a modalità, causale e concorrenti nell'omicidio del Rossi, in cui comunque rientra Verdi seppur non indicato nominativamente dal Neri.

Il momento della valutazione dell'attendibilità soggettiva della fonte dichiarativa è preliminare e imprescindibile per tracciare le direttrici dell'interpretazione della risultanze processuali.

Questa Corte condivide la valutazione del Giudice di primo grado nel riconoscere massima attendibilità al Del Blu che ha reso una ricostruzione dei fatti connotata dalla chiarezza espositiva, dalla consequenzialità logica, dalla puntualità della narrazione oltremodo dettagliata e costante nel tempo, ulteriormente qualificata dalla diretta conoscenza dei fatti dichiarati e dalla confessione, peraltro riscontrata da tutti i chiamati in correità che, ad eccezione del Verdi, hanno confessato la loro partecipazione all'omicidio di Rossi.

Il Neri manifesta momenti di confusione e tentennamenti riportati ai foll 39 e 40 della presente sentenza cui si rimanda.

Ma sulla presenza di un altro specchietista che non conosceva personalmente il Neri aveva piena contezza: riferisce de relato di essere a conoscenza che faceva il fabbro e che *faceva i suoi giri alla ricerca* di possibili bersagli da eliminare; dunque ne era stato informato; e non poteva essere altrimenti nella logica camorristica del rispetto della gerarchia.

E' impensabile che il Neri, capo clan, mandante ed esecutore dell'omicidio non fosse informato degli uomini che avrebbero partecipato all'esecuzione dell'omicidio del Rossi.

Si ribadisce che Neri indica il [REDACTED] come colui che si occupava di avere i contatti con gli specchietisti, il che vale a ricontrare le dichiarazioni del Del Blu sulla circostanza che Verdi nel periodo precedente all'omicidio lamentava le pressioni subite dal [REDACTED] che lo invitava ad intensificare il suo impegno ed accelerare l'individuazione di un soggetto del gruppo avverso da eliminare.

Dunque va superato ogni dubbio sulla inconsapevolezza del Neri dell'utilizzazione del Verdi nella vicenda delittuosa in esame.

La sera dell'omicidio Gialli era in attesa con i killer nel deposito secondo quanto riferisce lo stesso Neri: faceva la spola tra la strada e il garage fino a che arrivò la notizia dell'avvistamento del Rossi, ormai vittima predestinata, dal Del Blu. Allora tutti quelli che erano in attesa (Neri, [REDACTED], [REDACTED] e Gialli) si avviarono. Si fa riferimento all'auto di grossa cilindrata usata nella circostanza, ma il Neri non riferisce che il Gialli andò via

separatamente , il che sarebbe stato illogico perché ormai gli specchiettiisti avevano svolto la loro funzione e avevano sotto controllo l'auto della vittima .

Dissolve le perplessità esposte dalla difesa il verbale di interrogatorio del Gialli reso il 3 novembre 2017 , in cui il collaboratore viene chiamato ulteriormente a riferire sull'omicidio che ne occupa, e, in una ricostruzione compiuta e definitiva, rappresenta fotograficamente gli accadimenti con la sequenza precisa dagli eventi e con puntuale specificazione degli apporti contributivi di ciascuno dei correi .

Il Del Blu rende conto della scelta del Verdi in suo aiuto , in ragione del legame familiare con Gialli [redacted] e peraltro non essendo soggetto conosciuto dal contesto e girando su un'auto pulita non dava nell'occhio e avrebbe potuto efficientemente eseguire il suo compito.

E' opportuno riportare presso che integralmente lo stralcio del verbale di interrogatorio sopra citato che dà contezza di una narrazione costante con le precedenti dichiarazioni, dettagliata nei vari passaggi , che si incastrano con le dichiarazioni del Neri , le cui divergenze , invero marginali, trovano una logica spiegazione.

Invitato dal PM a riferire sull'omicidio del Rossi , nel confermare le precedenti dichiarazioni, il Del Blu ricostruiva organicamente la vicenda e dichiarava:
"Sono stato contatto da Neri che al momento era a capo della fazione Neri del clan il quale mi chiese di fare da specchiettiista per l'omicidio di Rossi in quanto lo stesso era legato alla fazione Bianchi che si contrapponeva ai Neri

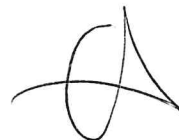
Il movente dell'omicidio è da ricondurre alla convinzione da parte dei Neri che il Rossi aveva partecipato all'omicidio di un sodale Neri ed inoltre lo stesso era vicino la gruppo Bianchi

Ritornando al periodo precedente alla individuazione del Rossi quale vittima designata, dichiarava:

Giorni prima che avvenisse l'omicidio venni contattato da Neri tramite il suo barbiere personale [redacted]il quale mi consegnò un cellulare GSM marca Motorola modello 8900 : appena accesi il telefono venni contattato telefonicamente da Gialli il quale mi chiese di portarmi al bar [redacted] . Giunto sul posto incontrai Gialli che mi chiese di seguirlo e mi portò nell'azienda di [redacted] [redacted] ove lasciai la mia auto e con Gialli andai nell'azienda di [redacted] [redacted] . Giunto nell'azienda incontrai Neri , [redacted] , [redacted] , [redacted] detto o' [redacted] . Mi venne chiesto di individuare qualsiasi



48
Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



appartenente alla fazione Bianchi in quanto bisognava eseguire l'omicidio di un qualsiasi appartenente al clan Bianchi.

Mi venne detto che qualora avessi individuato un obiettivo da poter colpire avrei dovuto chiamare a uno dei numeri che avevo nella lista delle chiamate, numeri che erano identificati ovvero il n. 1 corrispondeva a Neri, il n. 2 corrispondeva a [REDACTED], il n. 3 a [REDACTED] e il n. 4 a Gialli. Ricordo che nei giorni successivi all'incontro e precedenti all'omicidio, spesso venivo contattato da [REDACTED], il quale mi pressava al fine di far sì che io individuassi uno qualsiasi degli esponenti del clan Bianchi.

Ricordo che quando mi venne dato il compito di girare alla ricerca di esponenti del clan Bianchi chiesi a Gialli di farmi dare una mano da parte del fabbro Verdi che era il cognato di Gialli [REDACTED] in quanto [REDACTED] aveva spostato la sorella di Verdi. Dopo questa mia richiesta Verdi quando ci incontravamo mi ripeteva che anche lui veniva contattato da [REDACTED] il quale lo pressava affinché anche lui si impegnasse nella ricerca di persone intranee alla fazione.

Ricordo che all'epoca avevo in uso un'autovettura Volkswagen Golf di colore bianco a tre porte, mentre Verdi utilizzava una Fiat Tipo di colore bianco targata Modena, che utilizzava sia per uso privato che per lavoro. Entrambi utilizzavamo le nostre auto per fungere da specchietti durante l'esecuzione dell'omicidio di Rossi. La macchina utilizzata dagli esecutori materiali dell'omicidio era una Lancia Thema di colore scuro comunque una macchina di grossa cilindrata. A bordo dell'autovettura durante l'esecuzione dell'omicidio c'erano [REDACTED], Neri, [REDACTED] e Gialli.

ricordo che nelle fasi immediatamente prima dell'esecuzione dell'omicidio venni contattato telefonicamente da Setola Giuseppe il quale mi chiedeva di spostarmi con la mia auto al fine di lasciargli la strada.

Ricordo che Verdi nelle fasi precedenti l'omicidio veniva contattato sulla propria utenza cellulare, allo stesso non era stato consegnato un cellulare dedicato.

La sera dell'omicidio notai Rossi verso le 19/19.30, ricordo che comunque era buio. il Rossi viaggiava da solo a bordo di una Fiat Uno, ricordo che la tragga iniziava con le lettere FI..... In quel momento decisi che avrei potuto contattare Neri per comunicargli di "trovarmi assieme alla mia fidanzata", linguaggio in codice per comunicare all'interlocutore che mi trovavo a seguito di un possibile obiettivo. Neri mi chiese dove mi trovassi ed io risposi che mi trovavo nei pressi del negozio di [REDACTED], in

quanto avevo deciso di comprare un telefonino. Dopo aver contattato il Neri continuai a seguire il Rossi e successivamente iniziai a ricevere delle telefonate alternativamente da [REDACTED] e da Gialli i quali mi chiedevano se avessi ancora a vista l'obiettivo. Ad un certo punto persi il contatto visivo con il Rossi e quindi decisi di chiamare il Gialli per chiedergli di inviare come supporto il fabbro quindi il Verdi. Dopo aver contattato il Gialli venni contattato da Verdi il quale mi chiese dove mi trovassi e io gli dissi che ero nei pressi del negozio di [REDACTED] e che la persona che il Verdi avrebbe dovuto cercare si trovava a bordo di una Fiat Uno bianca targata Firenze. Poco dopo nei pressi del luogo dell'agguato al Rossi intravidi il Verdi a bordo della propria auto, una Fiat Tipo, che seguiva l'auto del Rossi. Allorquando l'autovettura degli esecutori materiali dell'omicidio giunse in prossimità dell'auto del Rossi udii i primi colpi d'arma da fuoco e notai la Fiat Uno che sbandò ed impattò nello spigolo di un'abitazione. Io ero fermo con la mia autovettura lungo la strada, davanti alla mia auto vi era quella del Verdi poi quella dei killer dalla quale, che io ricordi, appena la Fiat Uno impattò uscirono almeno tre persone. Io provai a fare retromarcia e andare subito via, anche perché la macchina a bordo della quale mi trovavo apparteneva a mio padre ed era molto conosciuta in paese. Mi è rimasto impresso un ricordo dell'episodio: in particolare mentre mi allontanavo dal luogo dell'omicidio notai un foro d'arma da fuoco in prossimità della scritta FIAT dell'autovettura della vittima.

Subito dopo l'esecuzione dell'omicidio tutte e tre le auto coinvolte andarono via nella stessa direzione

Dopo l'esecuzione dell'omicidio tornai a casa mia e ricevetti una telefonata da parte di Neri sull'utenza di cui già in precedenza ho riferito. Il Neri disse che "la ragazza era uscita incinta e mi chiese di buttare la scheda telefonica che stavo utilizzando in quel momento."

Non mi sovengono al momento altri episodi omicidiari o comunque legati ad attività del clan in cui vi fosse la presenza o vi avesse in alcun modo partecipato il Verdi con il quale tra l'altro non ho più parlato dell'omicidio in questione."

I punti fermi del narrato che interessano la posizione di Verdi e danno giustificazione alla genesi del coinvolgimento di quest'ultimo nell'omicidio spiegandone il ruolo e i contatti personalmente intrattenuti dallo stesso, sono i seguenti:

La vicenda per il Del Blu inizia con la consegna di un cellulare con scheda dedicata consegnatogli da Gialli che lo condusse dal Neri, modus operandi che risponde



50
Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



a prassi e logica camorristica quello di portarsi con ogni cautela al cospetto del capo , il quale gli conferì l'incarico di ricercare una persona vicino al gruppo Bianchi e di avvisarlo servendosi dei numeri di cui alle utenze dedicate a ogni compartecipe .

Già al conferimento dell'incarico Del Blu chiede a Gialli di essere aiutato nelle ricerche da Verdi cognato di Gialli ; ed è logico che il Del Blu si rivolga al Gialli perché è stato il suo primo interlocutore ed era vicino all'uomo che lui conosceva, ma era anche uomo di fiducia del Neri vicinissimo al capo , che avrebbe potuto ottenere il consenso sulla richiesta .

Segue un periodo in cui i due specchietti perlustrano il territorio per intercettare possibili intranei al gruppo antagonista ; in questo periodo sia che il sono pressati dal [REDACTED] perché portassero a termine il loro incarico, il che converge con le dichiarazioni del Neri che indica il [REDACTED] come colui che aveva i contatti con gli specchietti

Contrariamente all'assunto difensivo che ravvisa un'anomalia nell'utilizzare il Verdi che non aveva esperienze criminali e usava l'auto personale invece che quella di copertura si osserva che il Del Blu ha dichiarato che anche lui viaggiava a bordo dell'auto del padre , il che risponde a criterio logico poiché un soggetto incensurato e a bordo di un'auto pulita, non conosciuta dalla vittima avrebbe potuto assolvere con maggiore efficienza e minor rischio al servizio di individuazione, segnalazione e pedinamento.

Il Neri riferisce che ci fu apposita riunione in cui fu individuata la vittima dal colpire nel Rossi , ma che non fosse presente il Verdi è del tutto logico, non risultando essere un affiliato al clan; motivo che sottende anche il mancato riferimento allo stesso del Neri quando riferisce i fatti al Neri (cugino) , perché il Verdi non era nominativamente conosciuto dal Neri né aveva avuto una condotta particolarmente significativa nella vicenda delittuosa , tale da dover essere ricordata.

Il Del Blu avvisa dell'avvistamento il Neri che non ricorda ma non esclude la circostanza , ma quando perde di vista l'auto dei Rossi appare del tutto consequenziale che contatti il Gialli per far intervenire il fabbro, perché era stato l'interlocutore diretto del Del Blu che voleva essere coadiuvato ed aveva un legame con il Verdi ; si intende che l'intervento dell'imputato non fu iniziativa estemporanea del Del Blu ma ha ragion d'essere proprio perché il Verdi era già stato investito di tale incarico e già "girava" alla ricerca di uomini del gruppo antagonista come riferisce il Neri ; la richiesta del Del Blu fu logicamente consequenziale agli accadimenti pregressi , risultando previsto l'intervento del Verdi già consapevole del suo compito . Logica esige che nell'emergenza fosse chiamato all'azione l'imputato che già era stato investito dell'incarico ed era pronto a svolgerlo , entrato



51
Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



nella vicenda molto verosimilmente tramite il Gialli trait d'union tra il Verdi e il clan .

E' assolutamente verosimile che il contatto con il Gialli avvenisse mentre costui era in auto con i tre killer fungendo da conducente dell'auto come egli stesso riferiva a Neri (cugino) il che comporta che Neri fosse presente nel momento in cui Giallo contattava Verdi ed ebbe conoscenza diretta della partecipazione di *un altro specchietista che entrava in azione*, dando un consenso implicito alla sua partecipazione al delitto .

Per il che l'assunto difensivo che la telefonata del Del Blu al Gialli per chiedere l'ausilio del Verdi deve far ritenere che il Giallo viaggiasse da solo con la sua auto non ha ragion d'essere ed anzi negli atti non si colgono elementi per escludere che Gialli fosse il conducente dell'auto sulla quale viaggiava il gruppo di fuoco così come risulta dalla convergenti dichiarazioni del Del Blu e di Neri (Cugino).

La valorizzazione difensiva del dichiarato del Neri non tiene conto che il Neri non ha ricordi nitidi come quelli del Del Blu e a parere di questa Corte è proprio il criterio logico evocato dal difensore che impone di privilegiare la versione del Del Blu non solo per la rassicurante affidabilità del dichiarante, ma anche perché le dichiarazioni dello stesso sono riscontrate adeguatamente dalle dichiarazioni di Neri (cugino) de relato dallo stesso Gialli che rende una confessione stragiudiziale confidandogli di aver partecipato all'agguato conducendo l'auto dei killer.

Solo il Neri indica sul posto l'auto del Gialli che indica in una Fiat Tipo che li precedeva e che a suo dire faceva da apripista .

Il Del Blu invece indica quattro auto coinvolte nell'agguato quella della vittima la Fiat Tipo condotta dal Verdi dietro la quale viaggiava lui a bordo della Golf paterna e dietro l'auto dei killer guidata da Gialli ricordando che raggiunta l'auto della vittima fu il [REDACTED] a chiamarlo perché accostasse e li lasciasse passare , le auto degli specchietisti accostarono i killer li superarono aprendo il fuoco.

La divergenza dichiarativa non vale ad escludere la presenza della Fiat Tipo del Verdi che invero si concilia con la dichiarazione del Del Blu , secondo cui , una volta raggiunto il posto dell'agguato , *intravide* il Verdi *a bordo della propria auto : una Fiat Tipo, che seguiva l'auto del Rossi* in quel momento le auto erano necessariamente posizionate in modo che la Fiat Tipo del Verdi seguiva l'auto del Rossi e la Thema con a bordo i killer era dietro la Fiat Tipo; l'auto del Del Blu si poneva dietro l'auto del Verdi quando l'auto del Rossi stava per essere raggiunta, come dichiarato dal collaboratore; dal che si evince: che non c'erano altre auto impegnate nell'azione esecutiva , che il Neri quando dice che

una Fiat Tipo li precedeva di fatto si riferisce a quella del Verdi , che l'auto del Del Blu si inseriva dietro quella del Verdi , che ████████ avvisava il Del Blu di spostarsi per dargli la strada perché l'auto dello stesso era quella che precedeva in quel momento la Thema, e che , pertanto, non ci fosse anche la Fiat Tipo del Gialli , sulla scena del crimine . E che il Del Blu fosse estremamente attento alla dinamica dell' azione dando una ricostruzione assolutamente affidabile vale anche per il riscontro alla sua indicazione degli spari che colpiscono la scritta Fiat nella parte posteriore dell'auto della vittima , fornito dalla generica, ovvero dalle fascicolo fotografico in atti.

Ed invero la presenza di due auto con gli specchietti non giustifica anche l'auto dell'apripista Gialli , atteso peraltro che lo stesso Neri colloca il Gialli con i killer prima di entrare in azione all'interno del deposito : *"faceva la spola tra la strada e il garage"* in attesa del segnale dagli specchietti ; quando arrivò il segnale dal Del Blu partirono , ma non dice che si divisero e dunque avvalora la partenza in un'unica auto guidata evidentemente dal Gialli con tal ruolo specifico . Conseguenzialmente si accredita definitivamente il dichiarato del Neri (cugino), fonte dichiarativa autonoma, che nel verbale reso in data 8.1.2019 opera una chiamata in reità de relato dallo stesso Gialli circa il ruolo dello stesso di conducente dell'auto del gruppo di fuoco .

Peraltro l'esperienza giudiziaria ci consente di affermare che l'auto con il comando esecutivo negli omicidi di camorra è sovente dotata di un conducente che coadiuva l'attività dei killer perché deve essere pronto a fermarsi e a ripartire immediatamente dopo che l'omicidio è portato a termine o intervenire se ci fossero imprevisti .

Entrambi gli imputati ricordano l'impatto dell'auto dei killer con l'auto della vittima .

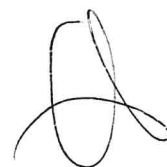
Pertanto Neri (cugino) resta una fonte soggettivamente attendibile, il suo è un sapere qualificato su quanto avveniva nell'omonimo clan ma per la mole dei dati da ricordare , la quantità dei delitti in cui è stato coinvolto, il lasso temporale intercorso i deficit mnemonici sono fisiologici e, peraltro, investono aspetti marginali della vicenda.

Da censurarsi è dunque l'assunto di un narrato del propalante inquinato dal flusso circolare di informazioni espresso dal Gup a supporto della decisione assolutoria, che resta un'ipotesi irrilevante nel tema probatorio , al pari delle allusioni difensive agli incontri fra collaboratori di giustizia nel corso dei processi, che dovrebbe altresì supporre che quando i collaboratori venivano citati a testimoniare avessero una libertà di contatti tale che , violando il divieto di comunicare (attuato con la collocazione degli stessi da soli in locali presidiati dalla scorta che li tutelava) a nulla rilevando la presenza della polizia si scambiavano confidenze e nello specifico taluno



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi

53



avesse riferito al Bidognetti la partecipazione all'omicidio Rossi del Verdi , che peraltro non era un affiliato , né poteva essere noto al clan se neppure il Neri lo conosceva .

Quanto all'allusione ad informazioni "irritualmente" acquisite dal Neri in ordine alla intervenuta collaborazione del Del Blu dallo stesso riferita nel corso del suo interrogatorio del 5 aprile 2017 al PM , quando aveva detto che lo specchietista era tai Blu " *che anch'egli sta collaborando con la giustizia*" va preliminarmente considerato che la mera notizia dell'intervenuta collaborazione di un affiliato al clan non comporta che il dichiarante conoscesse quanto dichiarato dallo stesso , né che la notizia venisse da fonti occulte atteso che nel medesimo verbale il PM contestava al Neri che il Del Blu sul tema aveva reso dichiarazioni parzialmente diverse .

Ma, a prescindere dalla inutilizzabilità di una ricostruzione presuntiva ai fini della dimostrazione della circostanza evocata, v'è da chiedersi che interesse avessero altri collaboratori di giustizia a tirar dentro la vicenda delittuosa in esame falsamente il Verdi , persona fortuitamente vicina a uomini del sodalizio facente capo al Neri , ma di nessuna caratura criminale, che per ammissione del Neri e sostanzialmente anche del Del Blu non era stato più utilizzato nelle attività illecite del clan, ammissione che ulteriormente svela la piena consapevolezza del Neri della partecipazione dell'imputato alias il fabbro nell'agguato al Rossi.

In definitiva il quadro probatorio - dichiarativo e logico - fa ritenere con rassicurante certezza la penale responsabilità dell'imputato nel fatto delittuoso a lui ascritto

Quanto al trattamento sanzionatorio deve considerarsi che il Verdi fu chiamato come rinforzo dopo che l'organizzazione si era avviata, tanto che non si provvide a dargli un utenza dedicata come agli altri concorrenti stabilmente intranet nel sodalizio , svolgendo un ruolo non fungibile ma secondario e peraltro non risultando né al Neri né al Del Blu altro coinvolgimento nelle attività delittuose del gruppo del Verdi

L'imputato , tuttora incensurato , merita le generiche in regime di prevalenza anche perché ha una posizione meno gravata rispetto al [REDACTED] , pur non apportando la massima riduzione prevista dall'art 62 bis cp in ragione della gravità del fatto .

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art 133 appare quo stabilire la pena base in anni 21 di reclusione come per il [REDACTED] ridotta per le prevalenti generiche prevalenti sulle aggravanti comuni ad anni 18 di reclusione, aumentata per l'art 7 legge 203/91 nel minimo di un terzo ad anni 24 di reclusione ridotta per il rito alla pena finale di anni 16 di reclusione

In tal senso riformata la sentenza al Verdi , vanno allo stesso applicate le pene accessorie come di diritto e si condanna l'imputato la pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi



Si riserva un termine per il deposito della motivazione come da dispositivo , in ragione del carico di lavoro e della contemporanea trattazione di altri processi di pari gravità .

Letto l'art 599 cpp

- dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati loro contestati al capo B) di rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione;
- assorbita per tutti gli imputati l'aggravante dei motivi abietti in quella di cui all'art 416 bis.1 cp;

- con la già concessa attenuante speciale di cui all'art 416 bis .1 co 3 cp , escluso l'aumento per la continuazione e con la diminuzione del rito ridetermina la pena nei confronti del Del Blu , in anni dieci di reclusione e nei confronti di Neri nella misura di anni dodici di reclusione;

- escluso l'aumento per la continuazione e applicata la diminuzione del rito ridetermina la pena per **SETOLA G.** nonché **DELLA S.** nella misura di anni trenta di reclusione ciascuno ;

- con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti comuni, escluso l'aumento per la continuazione e con la riduzione per il rito ridetermina la pena comminata a [REDACTED] in anni diciotto mesi otto di reclusione;

- in accoglimento dell'appello del PM dichiara Verdi colpevole del delitto allo stesso ascritto al capo A) dell'imputazione e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti comuni, esclusa la continuazione e applicata la diminuzione del rito lo condanna alla pena di anni sedici di reclusione.

Condanna il Verdi alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché dell' interdizione legale e della sospensione della responsabilità genitoriale del predetto durante il periodo di espiazione della pena

Conferma nel resto.

Il Funzionario Giudiziario
Geffredo D'Orazi

Condanna il Verdi al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Napoli, 7 marzo 2024

Il Consigliere est

dott. Amalia Taddeo

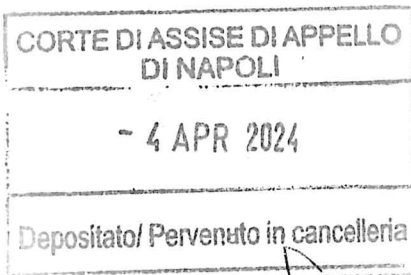
Amalia Taddeo



Il Presidente

dott. Ginevra Abbamondi

Ginevra Abbamondi



Il Funzionario Giudiziario
Goffredo D'Orazi

Goffredo D'Orazi